SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

452ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente PERA
e del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-51

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 53-84

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 85-106

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 3

PER UN DIBATTITO PARLAMENTARE SUI RECENTI SVILUPPI DELLA VICENDA FIAT

PRESIDENTE 9
MALABARBA *(Misto-RC)* 8

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2402) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

FALCIER *(FI), relatore* . . . . . 10, 12, 15 e *passim*
MORO *(LP)* . . . . . 10, 11, 12 e *passim*
MAGNALBÒ *(AN)* 11, 13
BONAVITA *(DS-U)* 11, 18
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 12, 13, 16 e *passim*
GIARETTA *(Mar-DL-U)* . . . . . *Pag.* 12
DE PETRIS *(Verdi-U)* . . . . . 13, 14, 19 e *passim*
TURRONI *(Verdi-U)* . . . . . 15, 20, 22 e *passim*
STIFFONI *(LP)* 10, 15, 17
TIRELLI *(LP)* 16, 17
BASSANINI *(DS-U)* 21, 30
PETRINI *(Mar-DL-U)* 23, 28
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 24
MARINO *(Misto-Com)* 31
PAGANO *(DS-U)* 32

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 17

Verifica del numero legale 32

Discussione:

(2422) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada*** *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

(1033) ***GENTILE. – Modifica del comma 7 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***

(1376) ***AGONI. – Obbligo del «dispositivo viva voce» per le conversazioni telefoniche alla guida degli autoveicoli***

(2127) ***SAMBIN ed altri. – Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida***

(2360) ***MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice della strada in materia di violazione dell'obbligo di uso del casco protettivo da parte di conducenti minorenni*** *(Relazione orale)*:

MENARDI *(AN), relatore* . . . . . 33, 34, 35 e *passim*
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 36

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)* . . . . . *Pag.* 38, 39
PAGANO *(DS-U)* 39
CHIRILLI *(FI)* 40
DONATI *(Verdi-U)* 40
MONTALBANO *(DS-U)* 44
STIFFONI *(LP)* 47
PELLEGRINO *(UDC)* 48
VERALDI *(Mar-DL-U)* 49

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2402:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 53

Emendamenti x1.1b, x1.1d e x1.100 80

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147:

Articolo 8 57

Emendamento 8.100 (testo 2), subemendamenti e ordine del giorno 57

Proposte di coordinamento 81

DISEGNO DI LEGGE N. 2422:

Ordini del giorno 82

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale della relazione del senatore Menardi sul disegno di legge n. 2422 e connessi . . . . . *Pag.* 85

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 93

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA SULL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA AMMINISTRATIVA

Variazioni nella composizione 101

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 101

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 101

INTERROGAZIONI

Annunzio 51

Interrogazioni 102

ERRATA CORRIGE 106

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 10,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 24 luglio.

Presidenza del presidente PERA

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,08 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Comunica le modifiche e le integrazioni deliberate all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario della corrente settimana *(v. Resoconto stenografico).* In particolare, nella seduta pomeridiana odierna, il cui orario di inizio è anticipato alle ore 17, sarà discussa in primo luogo la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della giustizia, per poi passare all'esame del DPEF.

Per un dibattito parlamentare sui recenti sviluppi della vicenda FIAT

MALABARBA *(Misto-RC)*. Le recenti pronunce della magistratura, in ultimo quella del tribunale di Milano che ha annullato la cassa integrazione per gli operai di Arese rilevando l'uso improprio degli ammortizzatori sociali quale strumento di copertura di licenziamenti, rendono ancora più evidente l'assenza di un qualsivoglia piano di rilancio industriale dell'azienda. Sollecita pertanto la calendarizzazione di un dibattito in Aula sulla vicenda FIAT onde scongiurare rischi ancora più gravi.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2402) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 24 luglio sono stati accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge e gli emendamenti x1.1b e x1.1d presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

DATO, *segretario*. Dà lettura degli ulteriori pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Comunica che i subemendamenti dei senatori Bonavita, Turci ed altri presentati all'emendamento 8.100 e l'emendamento del relatore presentato al disegno di legge di conversione sono irricevibili in quanto pervenuti dopo la scadenza dei termini per la presentazione. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

FALCIER, *relatore*. Gli emendamenti riferiti all'articolo 8, modificati nel senso indicato dalla Commissione bilancio, sono diretti alla sostituzione dell'articolo riguardante le disposizioni sull'UNIRE con il testo integrale del decreto-legge n. 45 del 2003, decaduto, come licenziato dalla Commissione agricoltura della Camera.

MORO *(LP)*. Poiché gli emendamenti sono volti all'integrale accoglimento del testo licenziato dalla Commissione agricoltura della Camera, ritira gli emendamenti del senatore Stiffoni, che sottoscrive, salvo l'8.100 (testo 2)/7.

MAGNALBÒ *(AN)*. Propone una modifica dell'emendamento 8.100 (testo 2) volta ad unificare la questione relativa alle scommesse ippiche con la quella riguardante le scommesse sportive.

BONAVITA *(DS-U)*. Il tentativo di reintrodurre con un emendamento il testo di un decreto-legge decaduto appare assolutamente inusuale.

PRESIDENTE. La questione non rileva dal punto di vista procedurale.

MORO *(LP)*. Esprime contrarietà alla modifica proposta dal senatore Magnalbò valutando eccessiva l'estensione della competenza dell'UNIRE all'intero settore delle scommesse.

FALCIER, *relatore*. Poiché nel testo dell'emendamento 8.100 (testo 2) vi è già un riferimento alle scommesse ippiche e a quelle sportive, è favorevole alla modifica proposta dal senatore Magnalbò.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole alla riproposizione del testo riguardante l'UNIRE approvato in Commissione alla Camera e pertanto non ritiene opportuno procedere ad ulteriori modifiche dello stesso.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. È favorevole alla proposta di modifica del senatore Magnalbò in quanto il testo dell'emendamento relativo all'UNIRE crea un'ingiustificata differenziazione di trattamento tra operatori del stesso settore.

MAGNALBÒ *(AN)*. Accogliendo le osservazioni del Governo, non insiste per la modifica dell'emendamento 8.100 (testo 2) e presenta sulla questione un ordine del giorno.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno G8.100 *(v. Allegato A)*.

Il Senato approva l'emendamento 8.100 (testo 2)/13.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Seppure è urgente l'approvazione delle disposizioni relative all'UNIRE, sarebbe stata necessaria un maggiore ponderazione del meccanismo di finanziamento legato alle videolotterie. Stigmatizza inoltre la reintroduzione, attraverso un emendamento, del testo di un decreto-legge decaduto e pertanto dichiara il voto di astensione dei Verdi. *(Applausi dei senatori Piatti, Bedin e De Paoli)*.

Il Senato approva l'emendamento 8.100 (testo 2)/10. Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato approva l'andamento 8.100 (testo 2)/11.

FALCIER, *relatore*. Invita il senatore Stiffoni a ritirare l'emendamento 8.100 (testo 2)/7, in quanto anche il comma di cui si propone la soppressione è ricompreso nel testo approvato dalla Commissione agricoltura della Camera.

STIFFONI *(LP)*. Il comma 14 consente ai concessionari del gioco del bingo una sorta di inaccettabile autofinanziamento a spese dello Stato; pertanto mantiene l'emendamento soppressivo di una norma oltretutto estranea al contenuto dell'articolo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il gioco del bingo è regolamentato da una legge, apporta risorse alle casse dello Stato ed è pertanto singolare l'opposizione della Lega a tale attività; inoltre la previsione del pagamento differito non costituisce una novità in quanto già prevista, ad esempio, per i diritti doganali.

TIRELLI *(LP)*. In dissenso dal Gruppo non parteciperà alla votazione, in quanto il comma 14 modifica a posteriori le condizioni con cui si sono svolte gare di appalto per le concessioni del gioco del bingo. *(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Carrara).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STIFFONI (LP), il Senato respinge l'emendamento 8.100 (testo 2)/7. È inoltre approvato l'emendamento 8.100 (testo 2)/12.

BONAVITA *(DS-U)*. Il Gruppo voterà contro l'emendamento 8.100 come modificato, nella consapevolezza che la crisi dell'UNIRE trova motivazioni nei rapporti con i concessionari delle scommesse ippiche, ma anche nella pessima gestione dell'ente; il provvedimento, inoltre, non prevede la riduzione del numero delle concessioni, ma si limita a prorogare una situazione che non consentirà agli stessi concessionari di pagare i minimi garantiti. La contrarietà risiede anche nella riproposizione di un decreto-legge decaduto di cui il Governo non ha voluto assumere in proprio la responsabilità. *(Applausi del senatore Di Girolamo).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. La ripresentazione in un decreto-legge recante proroga di termini di un provvedimento complesso contenuto in un altro decreto-legge decaduto avrebbe richiesto un esame più accurato e anche un approfondimento della copertura finanziaria mediante le videolotterie. Annuncia pertanto un voto contrario su un testo di cui Governo non ha voluto assumere la paternità.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha espresso il suo parere e quindi la procedura è stata corretta.

MORO *(LP)*. Chiede che l'emendamento 8.100 (testo 2) sia votato per parti separate: i primi 13 commi, quindi il comma 14 e poi i restanti commi dal 15 al 24.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il Senato approva i primi 13 commi dell'emendamento. Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è approvato il comma 14. Sono quindi approvati i commi da 15 a 24 e l'emendamento 8.100 (testo 2), nel testo emendato, nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti x1.1b e x1.1d, riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, illustrati e accantonati nella seduta antimeridiana del 24 luglio.

FALCIER, *relatore*. Ribadisce il parere favorevole su entrambi gli emendamenti, segnalando che l'emendamento x1.1b proroga una delega che il Governo non ha ancora utilizzato in ordine alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.

BASSANINI *(DS-U)*. Dichiara la forte opposizione su tale emendamento che proroga ulteriormente una procedura di dubbia costituzionalità (su cui si pronuncerà la Corte costituzionale), che ha consentito nella fase di prima applicazione della legge obiettivo l'approvazione di progetti esecutivi tramite decreto legislativo, sottraendo così un provvedimento amministrativo al controllo di legittimità previsto dalla legge. Chiede quindi che la votazione dell'emendamento sia preceduta dalla verifica del numero legale.

TURRONI *(Verdi-U)*. Dichiara il voto contrario dei senatori Verdi all'emendamento che consente l'approvazione di progetti esecutivi mediante atto legislativo e quindi nega di fatto ai cittadini ed alle comunità locali il diritto di opporsi alle decisioni che confliggono con i loro interessi.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Anche i senatori della Margherita sono contrari, rilevando l'incostituzionalità dell'approvazione di una nuova delega (quale si configurerebbe a seguito dello spostamento dei termini della precedente al 31 dicembre 2004) attraverso l'estemporanea presentazione ed approvazione di un emendamento al testo del disegno di legge di conversione di un decreto-legge.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Utilizzando le procedure previste dalla legge obiettivo sono stati approvati sinora duecento progetti, senza il ricorso allo strumento previsto dall'emendamento. Pur giudicando quindi eccessive le preoccupa-

zioni sollevate dall'opposizione, ritiene opportuno proporre al relatore il ritiro dell'emendamento x1.1b. *(Applausi del senatore Gubert).*

FALCIER, *relatore*. Ritira l'emendamento x1.1b.

Il Senato approva l'emendamento x1.1d.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Il decreto-legge accorpa la proroga di termini relativi ad adempimenti estremamente diversi tra loro, per ognuno dei quali sarebbero stati necessari dibattiti specifici. Al contrario, l'esame di una materia così disorganica impedisce l'adozione di scelte ponderate e l'espressione di pareri mirati sulle singole proposte, alcune delle quali, in particolare la proroga degli sfratti, condivisibili. E' inaccettabile, ad esempio, l'adozione di misure che, nel prorogare i relativi termini, assegnano poteri totalmente discrezionali alla Presidenza del Consiglio in ordine alle provvidenze per le famiglie che iscrivono i figli alle scuole private ed in materia di riordino e soppressione di enti pubblici. Dichiara il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

TURRONI *(Verdi-U)*. Dichiara il voto contrario dei senatori Verdi, che non condividono il contenuto del decreto-legge n. 147, ma soprattutto il metodo con il quale esso sta per essere approvato dalla maggioranza. Contesta in particolare la dichiarazione di ammissibilità da parte della Presidenza di emendamenti che, nonostante il parere della Commissione affari costituzionali, sono palesemente privi di qualunque requisito di necessità e urgenza e per di più completamente estranei alla materia del decreto-legge. Invoca pertanto il rispetto del Regolamento, a tutela dei diritti delle opposizioni. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Garantisce che nella procedura adottata non sono state poste in essere violazioni del Regolamento.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto contrario dei senatori della Margherita, sottolineando tuttavia l'imbarazzo derivante dal dover sintetizzare in un unico voto il giudizio su misure tanto disomogenee, alcune delle quali anche condivisibili. Il testo in esame solleva parecchi dubbi di costituzionalità, contenendo fin dall'inizio norme disorganiche e prive dei requisiti di necessità e urgenza; ma tale condizione si è aggravata a seguito della presentazione di emendamenti improponibili a termini di Regolamento poiché palesemente estranei all'oggetto della discussione. Sollecita la Presidenza ad un rispetto letterale del Regolamento, che non può essere considerato un ostacolo da aggirare per una più efficiente gestione della cosa pubblica. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

BASSANINI *(DS-U)*. Il decreto legge n. 147 contiene misure indispensabili, come la proroga degli sfratti, o condivisibili, come le misure relative alle ristrutturazioni edilizie, che tuttavia sono state condizionate da un esame affrettato che rischia di pregiudicarne la funzionalità. Ma gran parte del decreto-legge è inaccettabile e presenta aspetti di dubbia costituzionalità: in particolare va stigmatizzata la discutibile prassi di recuperare con emendamenti norme di precedenti decreti-legge decaduti. Dichiara il voto contrario dei Democratici di sinistra.

MARINO *(Misto-Com)*. I Comunisti italiani voteranno contro la conversione del decreto-legge n. 147, pur esprimendo giudizio positivo sulla proroga degli sfratti.

FALCIER, *relatore*. Illustra le proposte di coordinamento C1 e C2.

Il Senato approva le proposte di coordinamento C1 e C2.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS *(Verdi-U)*, dispone la verifica del numero legale prima della votazione finale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,32, è ripresa alle ore 11,52.

Presidenza del vice presidente SALVI

Con votazione seguita dalla controprova chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge composto dal solo articolo 1, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione dei disegni di legge:

(2422) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1033) ***GENTILE. – Modifica del comma 7 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***

(1376) ***AGONI. – Obbligo del «dispositivo viva voce» per le conversazioni telefoniche alla guida degli autoveicoli***

(2127) ***SAMBIN ed altri. – Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida***

(2360) ***MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice della strada in materia di violazione dell'obbligo di uso del casco protettivo da parte di conducenti minorenni***
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Menardi a svolgere la relazione orale.

MENARDI, *relatore*. La necessità e l'urgenza del decreto-legge scaturiscono dall'esigenza di integrare le norme del decreto legislativo n. 9 del 2002, con l'inasprimento delle sanzioni per le violazioni di particolare gravità in vista dell'esodo estivo, poiché il disegno di legge presentato dal Governo nel settembre 2002 per completare l'attuazione della legge delega n. 85 del 2001 sul nuovo codice della strada è tuttora all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, considerata la pausa estiva dei lavori parlamentari, l'emanazione del decreto-legge alla fine del mese di giugno e la necessità di scongiurare la sua decadenza impediscono alle Camere una riflessione approfondita e soprattutto la possibilità di emendare il testo. Per tale ragione, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che recepisce talune proposte formulate nel corso dell'esame in Commissione e di alcune proposte di coordinamento per superare vistose incongruenze del testo. Illustra quindi sommariamente il contenuto dell'articolato.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Condividendo le critiche del relatore sui tempi scelti dal Governo per la presentazione del decreto-legge, che avrebbero invero sconsigliato il ricorso a tale strumento, illustra una pregiudiziale di costituzionalità sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione e della responsabilità degli atti, in relazione all'introduzione di una forma di impunità per gli autisti degli autoveicoli di soggetti pubblici istituzionali, peraltro indefiniti, cui viene demandato il controllo e il blocco della procedura di infrazione; analogamente incostituzionale, come sancito dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 24 del 1961, è l'introduzione dell'obbligo di un deposito cauzionale per l'ammissibilità del ricorso al giudice di pace. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. Condivide complessivamente il provvedimento di attuazione della legge delega emanata dal Governo di centrosinistra nella scorsa legislatura, in particolare per quanto riguarda l'introduzione della patente a punti, nella speranza che un inasprimento delle sanzioni possa contenere il numero di morti e feriti che si registrano quotidianamente sulle strade, nonché i relativi costi sociali. Illustra tuttavia una pregiudiziale di costituzionalità con riferimento all'articolo 7 del de-

creto-legge, che stabilisce la decurtazione dei punti a carico del proprietario del veicolo se questi non è in grado di indicare il conducente responsabile della violazione. Al di là del principio della personalità della responsabilità penale, sono evidenti gli svantaggi ipotizzabili per le società di *leasing* o di noleggio delle automobili.

Con votazione seguita dalla controprova chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), è respinta la questione pregiudiziale di costituzionalità avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Manzione e Fabris.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CHIRILLI *(FI)*. Il meccanismo del reintegro dei punti perduti a seguito di violazioni al codice della strada mediante frequenza di un corso di recupero, fino a due volte all'anno, non garantisce l'effettivo miglioramento delle capacità di guida del conducente. Per tale ragione l'ordine del giorno G102 suggerisce di condizionare il reintegro dei punti ad un giudizio sul profitto della frequenza al corso medesimo.

DONATI *(Verdi-U)*. L'introduzione del sistema della patente a punti, previsto fin dalla scorsa legislatura, è stata caratterizzata da improvvisazione da parte dell'attuale Governo per la mancata informazione dei cittadini interessati, l'assenza di un sito informatizzato che consenta agli stessi una verifica trasparente della situazione personale, l'indeterminatezza riguardante i corsi di recupero e soprattutto l'assenza di un piano straordinario di controllo sulle strade per evitare che in breve tempo i conducenti ripristinino precedenti deplorevoli abitudini. Tra le ulteriori questioni segnalate con gli emendamenti, riguardanti la tutela dei pedoni e dei soggetti deboli, la definizione della figura degli ausiliari del traffico, l'inasprimento della sosta in seconda fila, l'istituzione di corsi comunali per il recupero dei punti, ritiene di particolare importanza la previsione di adeguati investimenti per il miglioramento delle infrastrutture dove si verificano con costanza gli incidenti e soprattutto il superamento dell'equivoco ingenerato dall'annuncio del ministro Lunardi di un innalzamento a 150 chilometri orari della velocità consentita nelle autostrade a 3 corsie, che contrasta con le recenti determinazioni della Commissione europea e con le indicazioni delle famiglie delle vittime della strada e dei consumatori. Si augura che in sede di verifica sull'attuazione della nuova normativa sia possibile introdurre gli ulteriori correttivi necessari.

MONTALBANO *(DS-U)*. La drammaticità dei dati relativi agli incidenti stradali, con il conseguente alto costo sociale, avrebbe meritato già da tempo un'iniziativa legislativa organica, oggetto di meditato approfondimento da parte del Parlamento, ma il Governo ha scelto la strada del ricorso alla decretazione d'urgenza, varando peraltro il provvedimento a fine giugno, con ciò rendendo ancor più palese la scarsa considerazione della funzione parlamentare. Ciò nonostante, non si può non registrare

un impatto significativo della normativa in termini di riduzione degli incidenti e della mortalità sulle strade a conferma della validità della patente a punti, che era una delle principali indicazioni operative contenute nella legge delega n. 85 del 2001 varata dal centrosinistra. Al fine di evitare che dopo il primo impatto positivo si verifichi una regressione, occorre accompagnare la misura con maggiori controlli procedendo tempestivamente ad un potenziamento degli organici della polizia stradale e dei mezzi a loro disposizione, nonché uniformarsi agli *standard* europei di sicurezza intervenendo in materia di educazione alla sicurezza stradale anche nelle scuole, varando il patentino per i ragazzi e procedendo all'adozione del piano nazionale della sicurezza stradale, ma anche impegnandosi per l'organizzazione tempestiva dei corsi di recupero dei punti da parte degli automobilisti colpevoli di infrazioni. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori Occhetto e Peterlini. Congratulazioni).*

STIFFONI *(LP)*. Come evidenziato nell'ordine del giorno G105, alcune categorie di lavoratori, quale quella degli agenti di commercio, che utilizzano il mezzo di trasporto a fini professionali risultano estremamente penalizzate dal sistema dei punti in quanto il ritiro della patente potrebbe comportare la perdita dell'attività. Si chiede pertanto al Governo di consentire un recupero di punti maggiorato in caso in cui si debba procedere al previsto corso di aggiornamento a seguito di infrazione.

PELLEGRINO *(UDC)*. Prendendo atto dei positivi risultati registrati in fase di applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, non può che esprimere un giudizio positivo sul provvedimento, che rappresenta peraltro l'avvio di una serie di interventi normativi volti a delineare un nuovo modello culturale in materia di sicurezza stradale. *(Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).*

VERALDI *(Mar-DL-U)*. Poiché il problema della sicurezza stradale investe tutti i Pesi dell'Unione Europea, pur assumendo in Italia caratteristiche di maggiore gravità in termini di numero di incidenti e di vittime sarebbe stato auspicabile un intervento normativo coordinato in ambito continentale, secondo l'indirizzo manifestato dalla Commissione europea, che tenesse conto nel contempo della specificità del territorio. Tali indicazioni erano alla base del modello proposta con la legge delega n. 85 del 2001 che delineava una riforma del codice della strada attraverso un meccanismo di valorizzazione del ruolo del Parlamento nel procedimento decisionale. Il Governo ha scelto invece la strada del ricorso alla decretazione d'urgenza, strumento assolutamente inadatto ad affrontare in modo organico la materia della sicurezza stradale, così privando il Parlamento di qualsiasi intervento nel merito, secondo uno stile proprio dell'attuale maggioranza e del Governo Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Peterlini).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,01).*

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 24 luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Presidenza del presidente PERA

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori**:** Antonione, Baldini, Balboni, Basile, Bobbio Norberto, Bosi, Cossiga, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Iannuzzi, Mantica, Marano, Pianetta, Saporito, Scarabosio, Siliquini, Vegas, Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brignone Forcieri, Forlani, Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Nocco, per un sopralluogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema di gestione del ciclo dei rifiuti e dei relativi impianti; Pedrizzi, per partecipare ad una riunione presso l'Ufficio del Vice Ministro per le attività produttive.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10,08).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, che si è riunita ieri sera, ha stabilito all'unanimità modifiche ed integrazioni al calendario dei lavori della settimana.

Questa mattina, a conclusione del decreto-legge recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, si passerà all'esame del decreto-legge recante modifiche ed integrazioni al codice della strada.

Nella seduta pomeridiana di oggi, anticipata alle ore 17, sarà discussa la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della giustizia. I tempi di discussione, per un totale di quattro ore e trenta minuti, comprensivi delle dichiarazioni e delle operazioni di voto, sono stati ripartiti tra i Gruppi.

Si passerà quindi all'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, che proseguirà nelle due sedute di domani, mercoledì 30 luglio.

Restano fermi gli altri argomenti già previsti, ma il calendario è stato integrato con il decreto-legge recante provvidenze agli agricoltori, i cui tempi di discussione sono stati ripartiti fra i Gruppi per complessive tre ore e trenta minuti.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri sera con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – le seguenti modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 29 luglio al 2 agosto e dal 18 settembre 2003:

Martedì	29 luglio	*(antimeridiana)* (h. 10-13)
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 17-23)
Mercoledì	30 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-21)
Giovedì	31 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16-21)
Venerdì	1° agosto	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16-20)
Sabato	2 »	*(antimeridiana)* (h. 9,30) *(se necessaria)*

– Seguito disegno di legge n. 2402 – Decreto-legge n. 147, recante proroga di termini *(Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 24 agosto 2003)*
– Disegno di legge n. 2422 – Decreto-legge n. 151, recante modifiche al codice della strada *(Approvato dalla Camera dei deputati – scade il 29 agosto 2003)*
– Discussione della mozione n. 193 di sfiducia al Ministro della giustizia *(Votazione con appello nominale)* **(Martedì 29 pom., h. 17)**
– Documento di programmazione economico-finanziaria **(da martedì 29 pom.; dichiarazioni di voto e voto finale: mercoledì 30 pom.)**
– Disegno di legge n. 2437 – Decreto-legge n. 165, recante interventi urgenti per la popolazione irachena *(approvato dalla Camera dei deputati – scade l'8 settembre 2003)*
– Disegno di legge n. 2438 – Decreto-legge n. 192, recante interventi urgenti per il comparto agricolo *(Presentato al Senato – scade il 24 settembre 2003)*
– Seguito disegno di legge n. 1383 – Istituzione del Giorno della libertà
– Disegno di legge n. 1986-B – Sospensione condizionata della pena *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)* ***(Ove concluso dalla Commissione)***
– Disegno di legge n. 2380 – Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) *(Approvato dalla Camera dei deputati)* ***(Ove concluso dalla Commissione)***
– Seguito mozioni sulla Conferenza di Cancun; sulla criminalità a Napoli; sulla situazione in Birmania ***(Dichiarazioni di voto e votazioni finali)***

Avvio discussione generale:

– Disegno di legge n. 1973 – Ordinamento del Corpo forestale dello Stato *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2438 (decreto-legge n. 192, recante interventi urgenti per il comparto agricolo), dovranno essere presentati entro le ore 12 di mercoledì 30 luglio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1973 (Corpo forestale dello Stato) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 31 luglio.

Il rinnovo delle Commissioni permanenti è rinviato alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, in una data che sarà successivamente stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo.

Giovedì	18 settembre	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	Seguito discussioni generali: – Disegno di legge n. 2254 – Legge comunitaria 2003 *(Approvato dalla Camera dei deputati)* e connesso Doc. LXXXVII, n. 3 *(Voto finale con la presenza del numero legale)* – Disegno di legge n. 1973 – Ordinamento Corpo Forestale dello Stato *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Disegno di legge n. 553 e connessi – Modifica articolo 9 della Costituzione sulla tutela ambientale *(Prima deliberazione del Senato – voto finale con la presenza del numero legale)* – Disegni di legge nn. 2355 e 2356 – Rendiconto 2002 e Assestamento bilancio 2003 ***(Discussione generale) (Votazioni finali con la presenza del numero legale)***

Le Commissioni permanenti potranno convocarsi a partire da martedì 9 settembre.

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2355 e 2356 (Rendiconto e Assestamento) e al disegno di legge n. 1514 (Procreazione assistita) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 18 settembre.

Martedì	23 settembre	*(antimeridiana)* (h. 10-13)	– Seguito disegno di legge nn. 2355 e 2356 – Rendiconto 2002 e Assestamento bilancio 2003 *(Votazioni finali con la presenza del numero legale)* – Seguito discussione argomenti non conclusi – Disegno di legge n. 1514 e connessi – Procreazione assistita *(Approvato dalla Camera dei deputati)* – Seguito disegno di legge n. 1690 – Prevenzione gozzo endemico – Mozione Caddeo n. 186 sulla Sardegna – Interpellanze e interrogazioni
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Mercoledì	24 settembre	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Giovedì	25 settembre	*(antimeridiana)* (h. 9,30-14)	
»	» »	*(pomeridiana)* (h. 16)	

Ripartizione dei tempi della discussione sulla mozione di sfiducia n. 193
(4 h e 30′, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30′
Operazioni di voto	1 h
AN	1 h 23′
UDC	17′
DS-U	1 h 27′
FI	1 h 32′
LP	14′
Mar-DL-U	20′
Misto	17′
Aut	12′
Verdi-U	12′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione
del Documento di programmazione economico-finanziaria
(Totale 10 h, escluse le dichiarazioni di voto)

Relatore	35′
Relatore di minoranza	20′
Governo	35′
AN	1 h 05′
UDC	50′
DS-U	1 h 19′
FI	1 h 31′
LP	41′
Mar-DL-U	57′
Misto	50′
Aut	36′
Verdi-U	36′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2402
(decreto-legge recante proroga termini)
(3 h e 30′, incluse dichiarazioni di voto)

Relatore	20′
Governo	20′
Votazioni	20′
AN	19′
UDC	15′
DS-U	23′
FI	27′
LP	12′
Mar-DL-U	17′
Misto	15′
Aut	10′
Verdi-U	10′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione del decreto-legge
di modifica al codice della strada
(7 h, incluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30′
Governo	30′
Votazioni	1 h
AN	38′
UDC	29′
DS-U	46′
FI	54′
LP	24′
Mar-DL-U	33′
Misto	29′
Aut	21′
Verdi-U	21′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2437
(decreto-legge sulle missioni internazionali
(6 h, incluse dichiarazioni di voto)

Relatore	20′
Governo	20′
Votazioni	20′
AN	38′
UDC	29′
DS-U	46′
FI	54′
LP	24′
Mar-DL-U	33′
Misto	29′
Aut	21′
Verdi-U	21′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2438
(decreto-legge recante provvidenze agli agricoltori)
(3 h e 30′, *incluse dichiarazioni di voto)*

Relatore	20′
Governo	20′
Votazioni	20′
AN	19′
UDC	15′
DS	23′
FI	27′
LP	12′
Mar-DL-U	17′
Misto	14′
Aut	10′
Verdi-U	10′
Dissenzienti	5′

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1383
(Istituzione del «Giorno della libertà»)
(1 h, incluse dichiarazioni di voto)

AN	7′
UDC	5′
DS-U	9′
FI	8′
LP	4′
Mar-DL-U	7′
Misto	5′
Aut	5′
Verdi-U	5′
Dissenzienti	5′

Per un dibattito parlamentare sui recenti sviluppi della vicenda FIAT

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, dieci giorni fa, quando ho sollevato in quest'Aula il caso della sentenza del tribunale di Torino, che condannava la FIAT per attività antisindacale in merito all'accordo di programma del 5 dicembre scorso tra Governo e azienda, non ho trovato molta attenzione da parte dei colleghi, anche se la magistratura accoglieva integralmente le osservazioni che in Senato avevo avanzato insieme ad altri colleghi, mentre il Governo parlava di procedure regolari.

Sabato scorso anche il tribunale di Milano ha annullato la cassa integrazione per tutti i 1.000 operai di Arese, in ragione dell'esplicita violazione delle procedure previste dalla legge che non consentono l'utilizzo di ammortizzatori sociali come copertura di veri e propri licenziamenti, e ciò in assenza di qualsivoglia piano industriale.

Senza entrare nel merito della questione, vorrei far notare che è saltato il quadro definito il 5 dicembre scorso che ha prodotto migliaia di espulsioni ed è impossibile tacere su questo. Si parla spesso, con una informazione non corretta, di ripresa della FIAT, soprattutto nelle pagine economiche dei giornali, mentre al contrario è tuttora presente per questa impresa il rischio di bancarotta. Anche dalle sentenze di questi ultimi quindici giorni (e le pronunce della magistratura sono sollecitate da centinaia di ulteriori ricorsi individuali e di denunce penali che verranno a

maturazione nei prossimi mesi) appare chiaro che questo Governo, come anche i Governi precedenti, ha concesso denari pubblici senza neppure uno straccio di piano di rilancio industriale dell'azienda.

Pertanto, signor Presidente, le chiedo formalmente di calendarizzare un dibattito in Assemblea, probabilmente alla ripresa dei nostri lavori a settembre, perché quell'accordo di programma, nelle forme in cui è stato attuato, non esiste più e il Governo deve dirci cosa intende fare per intervenire sulla più grande impresa italiana.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, prendo atto della sua richiesta che riferirò alla Conferenza dei Capigruppo, ove questa decisione potrà essere assunta.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2402) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2402, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 24 luglio si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, ad eccezione dell'emendamento 8.100 e dei relativi subemendamenti e degli emendamenti x1.1b e x1.1d, riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Invito la senatrice segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 8.100 e sui relativi subemendamenti.

DATO, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 8.100 ed i relativi subemendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sull'emendamento 8.100, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: a) che sia soppresso il comma 3; b) che l'ultimo periodo del comma 15 sia sostituito dal seguente:» Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; c) che il comma 23 sia sostituito dal seguente:» Dall'attuazione del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese».

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 8.100/6 nonché parere di nulla osta sul subemendamento 8.100/12 a condizione, ai sensi della citata norma costituzionale, che sia recepita la medesima condizione posta a proposito del comma 23 dell'emendamento 8.100.

Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 8.100/13, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Comunico che i subemendamenti dei senatori Bonavita, Turci ed altri, presentati all'emendamento 8.100, e l'emendamento del relatore presentato al disegno di legge di conversione, sono irricevibili in quanto pervenuti dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione degli emendamenti stessi.

Riprendiamo dunque l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati all'articolo 8 si giustificano in parte con l'esigenza di recepire le osservazioni della 5ª Commissione e in parte – questo in termini generali – con quella di riportare l'emendamento 8.100 al testo che la Commissione agricoltura della Camera ha approvato, nella previsione che incontri il favore e il consenso dell'Aula del Senato. Quindi, i miei emendamenti all'articolo 8 hanno il duplice scopo di raccogliere i suggerimenti della 5ª Commissione e di recepire ciò che già l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di inserire nelle disposizioni relative all'UNIRE.

STIFFONI *(LP)*. Signor Presidente, non ho ancora preso visione degli emendamenti del relatore riferiti all'emendamento 8.100.

PRESIDENTE. Li trova nello stampato n. 3 del 28 luglio 2003, che invito i commessi a consegnarle.

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Vorrei avere conferma dal relatore che le sue proposte emendative siano finalizzate a ripristinare esattamente il testo esitato dalla Commissione agricoltura della Camera sul problema dell'UNIRE.

Se vi fosse questa conferma potremmo anche pensare di ritirare i nostri subemendamenti.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, confermo che l'obiettivo è quello di riportare integralmente ed esattamente ciò che la Camera ha approvato in Commissione agricoltura.

MORO *(LP)*. Allora, signor Presidente, aggiungo la mia firma e ritiro tutti gli emendamenti tranne l'emendamento 8.100 (testo 2)/7, volto a sopprimere il comma 14, che mantengo.

MAGNALBÒ *(AN)*. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 8.100 (testo 2) che riguarda l'UNIRE, il cui testo definitivo pubblicato nel fascicolo degli emendamenti ha subìto alcune modifiche provenienti da suggerimenti, che ho accettato di buon grado, della 5ª Commissione.

Vorrei fare una precisazione in proposito al comma 5 di tale emendamento. Esso tratta, ad un certo punto, di «polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999», nonché di «polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive».

Vorrei riportare il concetto e l'argomento delle scommesse sportive in un punto precedente del comma 5, ossia nel periodo che fa riferimento al «servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli» aggiungendo «e di scommesse sportive». Questo per una consequenzialità tra il comma 5 ed il successivo.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, sulla modifica da lei proposta dovranno pronunziarsi il relatore ed il rappresentante del Governo.

BONAVITA *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, desidero intervenire sulla procedura. L'emendamento 8.100 (testo 2) riproduce il testo identico, con qualche modifica letterale, di un analogo disegno di legge approvato alla Camera.

Vorrei sapere se è possibile inserire un intero provvedimento, approvato da un ramo del Parlamento, in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge nel corso della discussione dello stesso. È possibile questo?

A mio giudizio, si tratta di una procedura inusuale ed inusitata: non è mai successo che un intero disegno di legge venga trasferito all'interno di un disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, un conto è l'opportunità politica, altro conto è una questione formale e procedurale: è possibile.

MORO *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, se ho ben capito la proposta di integrazione formulata dal senatore Magnalbò prevede che al comma 5 vengano inserite anche le scommesse in genere. Tuttavia, mi sembra eccessivo allargare le competenze dell'UNIRE a tutto ciò che riguarda l'intero mondo delle scommesse.

Penso che una norma così ampia mal si addica ad un provvedimento che riguarda essenzialmente le scommesse ippiche. Non sarei quindi d'accordo nell'approvare tale integrazione ad un emendamento che concerne soltanto l'UNIRE.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere il parere del relatore, adesso, perché forse sarebbe opportuno che questa modifica fosse ritirata, altrimenti il testo dovrebbe tornare alla 5ª Commissione. In ogni caso, non è questione di mia competenza.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, io non avrei nulla da obiettare o, meglio ancora, sarei favorevole alla proposta del senatore Magnalbò, tenendo conto che più avanti, nello stesso comma 5, laddove si parla della concessione di garanzie a tutela dello Stato per quanto in questo comma è previsto, si fa riferimento sia alle scommesse ippiche sia alle scommesse più genericamente sportive. Quindi, da parte mia non avrei obiezioni e sarei favorevole alla possibilità di inserire quelle parole che il senatore Magnalbò suggeriva.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il mio parere è favorevole all'emendamento 8.100 (testo 2), ma è contrario a quest'ultima ipotesi di modifica, perché il Governo fin da ieri si è adoperato per riportare il testo a quello originario approvato dalla Camera. Questo è un testo già approvato dal Senato e riproposto poi dal Governo alla Camera.

Quindi, modificare ancora una volta quanto già è stato approvato sia da quest'Aula sia dalla Camera determinerebbe una terza lettura che mi sembra non sia opportuna data anche l'osservazione del senatore Bonavita sull'urgenza dell'approvazione di questo testo come emendamento al presente decreto, proprio perché siamo alla vigilia della pausa estiva e il settore ippico è allo stremo.

Se il Parlamento non approvasse questo testo, vi sarebbero grosse difficoltà anche per i 50.000 dipendenti dell'UNIRE.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per sostenere la proposta di integrazione presentata dal senatore Magnalbò, in quanto se

il testo restasse così com'è nell'emendamento originario, alla luce delle previsioni del comma 5, si creerebbe un'ingiustificata diversità di trattamento tra operatori che intervengono nello stesso settore, quello dei giochi collegati alle attività sportive, un settore che, com'è noto, ha avuto rilevanti problemi. Per alcuni, infatti, vi sarebbe un trattamento agevolato, con una rateizzazione delle quote dovute, sia pure maggiorate degli interessi, com'è giusto che sia, mentre per altri non vi sarebbe il medesimo trattamento.

Io credo che ciò sarebbe contrario ai princìpi della buona legislazione e quindi raccomanderei l'approvazione dell'integrazione presentata dal senatore Magnalbò. Questa considerazione non è legata alla riforma complessiva dell'UNIRE, ma prende atto della necessità di non creare trattamenti differenziati tra operatori dello stesso settore.

MAGNALBÒ *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ *(AN)*. Signor Presidente, ho valutato bene tutto ciò che ho sentito qui in Aula e vorrei adeguarmi a quanto è stato detto sia dagli amici della Lega sia dal senatore Ventucci, che rappresenta il Governo.

Quindi, ritiro la proposta che ho avanzato e chiedo che, trasformata in ordine del giorno, venga accolta *tout court* o, in via subordinata, come raccomandazione.

PRESIDENTE. Sottosegretario Ventucci, qual è il suo parere sull'ordine del giorno testé annunciato dal senatore Magnalbò?

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, lo accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 8.100 (testo 2)/13, presentato dal relatore.

È approvato. *(Cenni della senatrice De Petris).*

Se è per una dichiarazione di voto può intervenire sul prossimo emendamento, senatrice De Petris, non l'avevo vista o forse lei ha alzato la mano in ritardo.

Ricordo che l'emendamento 8.100 (testo 2)/1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100 (testo 2)/10.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto, oltre che su questo emendamento, sull'insieme dei subemendamenti all'emendamento 8.100 (testo 2), presentato dal senatore Magnalbò.

Vorrei innanzi tutto rilevare che, come ha già dichiarato il senatore Bonavita, vi è sicuramente l'urgenza di intervenire sulla questione UNIRE, è però anche vero che ci troviamo innanzi a delle modifiche; infatti, non è vero che il testo al nostro esame è esattamente quello che era già stato approvato dal Senato.

Vi sono, ad esempio, modifiche riguardanti il meccanismo di finanziamento, che non è più quello del prestito tramite la Cassa depositi e prestiti, ma è un meccanismo legato alle videolotterie. Si tratta di una questione che – a nostro avviso –avrebbe meritato una discussione molto più approfondita.

Devo poi rilevare, Presidente, che, come al solito, un intero ex decreto-legge, ritirato alla Camera dopo le note vicende delle quote latte, viene reintrodotto in un altro decreto-legge che dovrebbe occuparsi soltanto di proroga di termini e di disposizioni ordinamentali urgenti.

Non credo sia un modo efficace per trattare tali questioni, anche perché, Presidente, abbiamo già avuto altri casi di questo tipo, come, ad esempio, il decreto-legge sulla cartolarizzazione degli immobili della Difesa. Se si va avanti così, trasformando i decreti-legge decaduti o ritirati in emendamenti da presentare in occasione del primo decreto-legge utile, questa prassi diventerà un vero e proprio abuso (peraltro, il Governo può ripresentare tali emendamenti anche tramite l'iniziativa parlamentare). Questo sta diventando un modo di fare a mio parere non adeguato dal punto di vista procedurale e di un dibattito ordinato.

Quando esaminammo e discutemmo a lungo in Commissione e in Aula il decreto sull'UNIRE alla fine esprimemmo, come Ulivo, una posizione di astensione perché permanevano talune perplessità.

Proprio in virtù della situazione di emergenza dell'UNIRE, confermiamo il nostro voto di astensione. Rimangono però tutti gli appunti critici sulla questione del metodo e delle videolotterie, anche come sistema di finanziamento, su cui, tra l'altro, il parere della 5ª Commissione non si è soffermato laddove sarebbe stato oltremodo interessante capire come si è potuti arrivare ad un parere di nulla osta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione di questo tipo di finanziamento. *(Applausi dei senatori Bedin, Piatti e De Paoli).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100 (testo 2)/10, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 8.100 (testo 2)/2 e l'emendamento 8.100 (testo 2)/3 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 8.100 (testo 2)/11, presentato dal relatore.

È approvato.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

TURRONI *(Verdi-U)*. Presidente, i banchi di Alleanza Nazionale sono semivuoti *(Commenti dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. **È approvato.** *(Commenti della senatrice segretario Dato).*

Ricordo che gli emendamenti 8.100 (testo 2)/4, 8.100 (testo 2)/5 e 8.100 (testo 2)/6 sono stati ritirati.

Sull'emendamento 8.100 (testo 2)/7, l'unico che non è stato ritirato dal senatore Stiffoni, vorrei comprendere meglio il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, chiederei al senatore Stiffoni di ritirare questo emendamento tendente a sopprimere il comma 14 dell'articolo 8, tenuto conto del fatto che anche questo comma fa parte dell'impianto complessivo del testo che – come più volte è stato ricordato – la Commissione agricoltura della Camera ha approvato. È un testo che tratta un argomento particolare, ma rientra certamente nel contesto dell'unico articolo relativo all'UNIRE.

Il mio invito, quindi, è di ritirare l'emendamento per procedere di conseguenza.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore?

STIFFONI *(LP)*. Signor Presidente, non abbiamo alcuna intenzione di ritirare questo emendamento, anche perché già ci siamo espressi, come Assemblea, contro questo tipo di sistema. Infatti, il sistema in vigore per i concessionari del Bingo ha evitato che si ripetesse la situazione relativa ai concessionari delle scommesse sportive ed ippiche. Non riusciamo a capire perché un sistema che funziona debba essere toccato.

Nello specifico, si vuole dare la possibilità ai concessionari del gioco del Bingo di versare il prelievo erariale entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle, previo pagamento del saggio di interesse legale delle somme dilazionate.

Il nostro Gruppo è totalmente contrario all'introduzione di questa norma che si risolve in un sostanziale autofinanziamento a spese dello Stato per i concessionari del Bingo. Non se ne ravvisa in questo caso la

necessità ed urgenza, stante anche che questo tema è all'esame della Commissione finanze della Camera dei deputati, e che in merito è stato approvato un emendamento che ricalca quanto proposto nel comma 14.

In conclusione, nel ribadire la totale estraneità di questo argomento alla materia che stiamo trattando, annuncio che il nostro Gruppo voterà decisamente contro il mantenimento di questo comma e invitiamo anche gli altri colleghi a fare altrettanto.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ovviamente rispetto la posizione della Lega perché ribadisce un'opinione espressa più volte in quest'Aula.

Vorrei solo ricordare che il Bingo è stato introdotto con una finanziaria della passata legislatura che è diventata legge dello Stato e che, come tale, porta soldi nelle casse dell'Erario. Che possa piacere o meno, questa è l'ottica con cui il Ministero dell'economia guarda a questo comparto. Di conseguenza, appare strano che in Aula si presentino emendamenti privi di copertura finanziaria *ex* articolo 81 della Costituzione, penalizzando un settore che comunque incrementa le entrate dello Stato.

Invito, pertanto, i colleghi a votare contro l'emendamento del senatore Stiffoni, che provocherebbe un depauperamento delle casse dello Stato.

Mi sia poi consentito aggiungere che il pagamento differito non è una novità introdotta con questo istituto; esiste, infatti, anche in relazione all'istituto del pagamento dei diritti doganali, previsto non solo in Italia, ma in tutta l'Unione Europea dove è ammesso il differimento del pagamento dei diritti doganali a novanta giorni, ovviamente con tutte le garanzie previste in questo provvedimento.

Si tratta, in sostanza, di un discorso che inerisce alle casse dello Stato per competenza e non per cassa e che quindi non tocca minimamente i conti dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per riassumere la situazione: sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno rivolto un invito al ritiro dell'emendamento 8.100 (testo 2)/7. Non essendo stato ritirato dal suo presentatore, passiamo alla votazione di tale emendamento, specificando che a questo punto il parere di entrambi è contrario.

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, mi sia consentito svolgere la seguente considerazione: qui non si tratta semplicemente di proroghe o di dilazione di termini. L'assegnazione delle concessioni Bingo è avvenuta attraverso una gara che prevedeva certe condizioni. Coloro che vi hanno partecipato lo hanno fatto in funzione di queste e modificarle a posteriori, sebbene non credo si possa parlare di turbativa d'asta, significherebbe falsare le regole che sono state alla base della gara d'appalto.

Ciò non è permesso a nessun ente locale, a nessun sindaco, a nessuno, mentre in questo caso verrebbe consentito attraverso una modifica introdotta ad un decreto-legge avente le caratteristiche della necessità e dell'urgenza.

Mi rifiuto di partecipare al varo di una legislazione di questo genere, che certamente darà origine ad una serie di conseguenze che la mia parte politica non intende affrontare, memore dell'esperienza di provvedimenti approvati in passato sull'onda dell'emozione. *(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Carrara).*

STIFFONI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI *(LP)*. Signor Presidente, chiedo che sull'emendamento si proceda con la votazione nominale, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.100 (testo 2)/7, presentato dal senatore Stiffoni.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2402

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 8.100 (testo 2)/8 e 8.100 (testo 2)/9 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 8.100 (testo 2)/12, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100 (testo 2), nel testo emendato.

BONAVITA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, intendo manifestare la mia contrarietà sul metodo adottato relativamente al provvedimento in esame.

Stiamo esaminando i contenuti di un decreto-legge già discusso dalla Commissione finanze, esaminato dalla Camera dei deputati, approvato e poi decaduto; tali contenuti, infine, sono stati trasfusi nell'emendamento 8.100. Esso affronta una materia molto delicata che ha come oggetto la crisi dell'UNIRE, derivata non solo da problemi oggettivi che si sono avuti con i concessionari delle scommesse ippiche, ma anche da una pessima gestione dell'ente nell'ultimo periodo.

La mia contrarietà, inoltre, si manifesta per una questione di principio. Con l'introduzione dei minimi garantiti, molti concessionari avevano contratto un debito con lo Stato ed essi, a fronte della concessione affidata loro, dovevano garantire il versamento di una certa somma nella casse statali per continuare a gestire la propria attività. Per una serie di motivi – valutazioni errate, sovrastime del mercato – questo non è stato possibile e si è avuta una serie di rinvii.

Con il meccanismo che si vuole introdurre, tali rinvii vengono perpetuati, senza arrivare alla soluzione del problema. Probabilmente troppe sono le concessioni che operano sul mercato ed alcune devono tornare allo Stato.

Noi, invece, continuiamo a concedere proroghe e a fare interventi bocca a bocca su soggetti che non sono in grado di esercitare in proprio l'attività. Gli stessi soggetti, poi, non solo non hanno pagato i minimi garantiti, in quanto, probabilmente, non hanno avuto quel giro di affari sufficiente e necessario per far fronte all'impegno contratto con lo Stato, ma addirittura hanno trattenuto i soldi relativi alle imposte uniche.

Infatti, quando si fa una scommessa, si punta una certa somma ed una parte di essa viene decurtata per affluire immediatamente nelle casse dello Stato. Tali soggetti, pertanto, agivano come concessionari della riscossione e, come tali, non hanno versato una lira, anzi, hanno trattenuto soldi dello Stato. Proprio su questo continuiamo a concedere proroghe.

Il meccanismo di finanziamento dell'intero sistema si basa anche sul fatto che con l'introduzione surrettizia delle videolotterie, in assenza di una discussione sull'argomento, sul quale invece si è svolto un ampio dibattito nell'opinione pubblica, a fronte di sensibilità molto attente, si conduce un'operazione per finanziare l'UNIRE.

I ritardi con cui l'UNIRE eroga i contributi agli altri operatori del mondo ippico, hanno prodotto una situazione molto delicata che avrebbe preteso una maggiore attenzione e tempi diversi da parte nostra, anche in merito alla puntualità della comminazione delle pene nei confronti dei trasgressori.

A fronte di tutto questo, non è possibile esprimere un voto favorevole, anche se sulla materia abbiamo condiviso un percorso e siamo arrivati a valutazioni simili a quelle manifestate alla Camera dei deputati. Oggi, però, di fronte a certe formulazioni e a modifiche al testo approvato dalla Camera, soprattutto in merito al finanziamento delle videolotterie, non ci si può chiedere di esprimere un voto favorevole, per questioni di metodo e di merito.

Sulla questione è necessario aprire un confronto, concedendo alla discussione tempi adeguati. La Commissione finanze aveva svolto un ottimo lavoro. Oggi, invece, ci troviamo a convertire in fretta un decreto, senza discussione, in presenza di un emendamento sostanziale presentato all'ultimo minuto, del quale il Governo non si è assunto la responsabilità, non avendo sottoposto alla valutazione dell'Aula del Senato una propria ipotesi. Un emendamento fondamentale come l'8.100 è stato presentato in maniera surrettizia da un parlamentare.

Non è un buon modo di procedere e per questi motivi il mio voto, come credo quello del mio Gruppo, sarà contrario. *(Applausi del senatore Di Girolamo).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, già in merito ai subemendamenti presentati dal relatore avevo posto una questione di ordine generale relativa al metodo adottato.

Rilevo a maggior ragione che – come si è visto nel corso dell'esame dei subemendamenti – proprio la presentazione, tramite un emendamento, del testo di un decreto-legge già decaduto, peraltro estremamente complesso, oltretutto modificato, pone problemi abbastanza seri a noi senatori. Tra l'altro, avevamo chiesto, già la scorsa settimana, non solo di accantonarlo ma di avere la possibilità di esaminarlo in sede di Commissione finanze.

Questo, signor Presidente, ritengo avrebbe permesso di discutere con maggiore pacatezza anche dell'introduzione del finanziamento del provvedimento (l'ex decreto-legge relativo all'UNIRE) non più attraverso la

Cassa depositi e prestiti ma, surrettiziamente, attraverso l'introduzione delle videolotterie.

Lei ha constatato come la discussione sulla questione del Bingo abbia suscitato posizioni molto articolate e trasversali. Credo sia assolutamente inopportuno – torno a ripeterlo – che su materie così complesse si riproponga il contenuto di decreti decaduti, tramite emendamenti fatti presentare da senatori, senza che il Governo se ne assuma la responsabilità, mentre era stata iniziativa dello stesso Governo alla Camera ritirare il provvedimento che pure era stato in parte condiviso, in sede di esame al Senato, come ho detto precedentemente nel mio intervento.

Per questo motivo, credo non vi siano le condizioni per un voto favorevole. Pertanto, sul testo finale dell'emendamento, così come risulta a seguito della votazione dei subemendamenti, il Gruppo dei Verdi voterà contro.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, sul punto da lei sollevato la 5ª Commissione permanente si è pronunciata e ha espresso anche un parere che può essere non condiviso nel merito ma che dal punto di vista della procedura è certamente corretto.

MORO *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, per coerenza con quanto accaduto per la votazione dell'emendamento 8.100/7 (testo 2), chiedo che l'emendamento 8.100 (testo 2) nel testo emendato sia votato per parti separate, con l'auspicio che il tempo trascorso tra la precedente votazione e questa abbia fatto maturare la convinzione nei colleghi di votare contro la proposta contenuta nel comma 14.

Chiedo pertanto di votare il testo dell'emendamento fino al comma 13, di votare quindi separatamente il comma 14 e di procedere, infine, con la votazione della restante parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, l'emendamento 8.100 (testo 2), nel testo emendato, sarà posto ai voti per parti separate.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.100 (testo 2), nel testo emendato, presentato dal senatore Magnalbò, fino al comma 13.

È approvata.

Metto ai voti il comma 14 dell'emendamento 8.100 (testo 2), nel testo emendato, presentato dal senatore Magnalbò.

È approvato.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Vivaci commenti del senatore Turroni).*

Senatore Turroni, non le consento di urlare, sia educato e mantenga un comportamento adeguato all'Aula del Senato.

È approvato.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 8.100 (testo 2), nel testo emendato, presentato dal senatore Magnalbò.

È approvata.

Metto ai voti, nel suo complesso, l'emendamento 8.100 (testo 2), nel testo emendato, presentato dal senatore Magnalbò.

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti x1.1b e x1.1d, riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, accantonati nella seduta antimeridiana del 24 luglio e già illustrati.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti. Colgo l'occasione per soffermarmi sull'emendamento x1.1b, relativo alla procedura per la realizzazione delle opere di interesse nazionale e sul quale si è aperta una discussione in occasione della illustrazione, per ricordare che il Governo ha già avuto una delega che non ha utilizzato in quanto i progetti esecutivi non erano pronti.

Si tratterebbe, quindi, di rendere valida una delega al Governo, già conferita e non utilizzata, per consentire la realizzazione di opere già individuate, per le quali la legge citata nell'emendamento prevede l'esercizio di una particolare procedura.

BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, nonostante quanto affermato testé dal relatore, devo confermare una forte e ferma opposizione all'emendamento x1.1b. La procedura eccezionale, prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 443 del 2001, la cosiddetta legge obiettivo, era giustificabile al massimo per la fase transitoria di avvio della riforma introdotta da quella normativa.

Le procedure ivi previste sono accelerate ma, per non incorrere in una palese incostituzionalità a fronte delle disposizioni del nuovo Titolo V della Costituzione, prevedono un confronto tra il Governo e le Regioni, titolari di competenze in materia, in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Nella fase di avvio immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge obiettivo, è stato previsto che il Governo può approvare con decreto legislativo singoli progetti esecutivi per singole grandi opere. È una procedura del tutto eccezionale perché, normalmente, non si usa uno strumento legislativo per adottare un atto amministrativo quale l'approvazione di un progetto esecutivo.

Il punto è estremamente delicato perché, nel momento in cui si adopera la forma legislativa per adottare un provvedimento amministrativo, si viola la regola del *due process of law*: il provvedimento amministrativo è sottratto in questo modo al rispetto dei principi e dei parametri di legittimità stabiliti dalla legge.

Si tratta di una procedura eccezionale che in questo momento è *sub iudice* ed è all'esame della Corte costituzionale, la quale dovrà pronunciarsi in materia; a quanto risulta dagli organi di stampa, si è già tenuta la Camera di consiglio, anche se non abbiamo idea di quali conclusioni conterrà la sentenza.

Si tratta – ripeto – di una procedura eccezionale che, tuttavia, in tanto poteva essere consentita in quanto prevista per la fase transitoria, nella quale le nuove procedure accelerate non erano ancora in vigore; ma ora che siamo usciti dalla fase transitoria prevederla come una procedura che addirittura si estende sino al 31 dicembre 2004 rappresenta, a mio avviso, cosa molto grave e di assai dubbia costituzionalità.

Sono ormai in funzione le intese tra Governo e Regioni, già intervenute per la gran parte delle Regioni per l'approvazione dell'elenco delle opere strategiche; reintrodurre questa procedura e prevederla addirittura sino al 31 dicembre 2004 vuol dire fare di una procedura eccezionale e di dubbia costituzionalità una procedura non più eccezionale e di sicura incostituzionalità.

Per queste ragioni siamo radicalmente contrari all'emendamento in esame e, come già avevo precisato la scorsa settimana, poiché pensiamo che una decisione di questo genere debba essere presa dall'Assemblea con l'effettiva presenza dei senatori, annuncio che su tale emendamento chiederemo la verifica del numero legale.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, già la settimana scorsa abbiamo spiegato, con altre parole rispetto a quelle appena pronunciate dal collega Bassanini, l'effetto di questo emendamento.

Si tratta di un effetto che non riguarda solo le amministrazioni, ma i diritti di tutti i cittadini, nel senso che un atto amministrativo, quale è quello che consiste nell'approvazione di un progetto, diventa invece un atto legislativo, contro il quale nulla si può fare in alcuna sede. Non esiste la possibilità di approvare progetti per legge, così come non esiste quella di modificare poi, se non attraverso un'altra legge, i medesimi progetti.

Riteniamo che non possano essere negati i diritti soggettivi di ciascuno nei confronti di un'opera che può confliggere con gli interessi delle comunità locali, con i diritti costituzionalmente tutelati delle Regioni, delle Province, dei Comuni, con i diritti dei singoli.

Riteniamo quindi che questo emendamento sia profondamente sbagliato. Altro che lo *slogan* del ministro Lunardi: «Padroni in casa propria»! Oggi ci sarebbe un padrone che decide nella casa di ciascuno per effetto di una legge nei confronti della quale nessuno ha possibilità di esprimersi in alcuna sede, fatto salvo il ricorso alla Corte costituzionale, peraltro già promosso da numerose Regioni.

Per queste ragioni, signor Presidente, associandomi sin d'ora alla richiesta di verifica del numero legale formulata dal senatore Bassanini, preannuncio che comunque i Verdi esprimeranno un voto assolutamente contrario all'emendamento x1.1b.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, anche il Gruppo della Margherita esprime un parere contrario all'emendamento x1.1b.

Oltre alle ragioni già autorevolmente espresse dai senatori Bassanini e Turroni, vorrei in particolare insistere sugli aspetti di incostituzionalità della procedura già accennati dal collega.

In effetti, stiamo spostando il termine di una delega legislativa. In buona sostanza, diamo al Governo una delega fino al 31 dicembre 2004 e lo facciamo nel contesto di un emendamento al disegno di legge di conversione di un decreto-legge.

Non è un semplice spostamento di termini – ribadisco – ma una vera e propria delega. Non possiamo fare questo con tanta superficialità e con strumenti così estemporanei.

Per questi motivi riteniamo che questo emendamento sia inaccettabile e il nostro voto sarà di conseguenza contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, riguardo alle considerazioni dell'onorevole Bassanini, della senatrice De Petris, del senatore Turroni e, da ultimo, del senatore Petrini, ed alle loro preoccupazioni che la disposizione possa dar luogo ad abusi, io credo che siano esagerate. Infatti, finora questa possibilità non è stata ancora utilizzata e la proroga serve proprio per attuare una disposizione che il Parlamento ha approvato.

Tale disposizione – ripeto – non è stata mai utilizzata; darò lettura al riguardo di alcuni dati: le procedure della legge obiettivo hanno sinora consentito di redigere 200 progetti, di costituire cioè l'indispensabile parco

progetti delle infrastrutture italiane e di approvare e finanziare nei tempi programmati. La legge, pertanto, ha funzionato ottimamente. Ciò non rende affatto inutile la procedura straordinaria prevista dalla norma in questione, che dovrà applicarsi solo a quelli dei 200 progetti presentati che dimostrino eccezionale criticità.

Tuttavia, siccome il senatore Bassanini ha preannunziato una richiesta di verifica del numero legale prima della votazione di questo emendamento, sapendo che i colleghi di Alleanza Nazionale sono riuniti in congresso, e poiché questa norma scade a dicembre del 2003, aderisco alla richiesta del senatore Bassanini e invito il relatore a ritirare l'emendamento, perché se ne possa discutere con maggior approfondimento in futuro. *(Applausi del senatore Gubert).*

PRESIDENTE. Senatore Falcier, il rappresentante del Governo l'ha invitata a ritirare l'emendamento x1.1b. Accetta l'invito?

FALCIER, *relatore*. Accedo alla richiesta del Governo e, condividendo le considerazioni del sottosegretario Ventucci, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.1d, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, colleghi, nuovamente ci troviamo di fronte ad un decreto-legge che rende difficoltosa una discussione di merito serena.

Questa volta vengo accorpati termini da prorogare estremamente diversi tra loro, per ognuno dei quali sarebbe stata necessaria una discussione specifica che almeno avrebbe permesso di votare nel merito della norma. Molte questioni, tutte diverse tra di loro, non solo rivelano una difficoltà a legiferare in modo organico, ma in questo modo si impedisce al Parlamento di poter fare scelte serene, tra alcune norme verso le quali si potrebbe essere favorevoli ed altre sulle quali si potrebbe esprimere un giudizio negativo.

Non nascondiamo, infatti, che su alcune proroghe dei termini ci saremmo espressi favorevolmente: basti pensare al primo articolo che riguarda la proroga degli sfratti, su cui naturalmente siamo favorevoli. Ci sono altri articoli che rendono invece impossibile un nostro voto favorevole alla proposta complessiva.

Mi riferisco, in particolare, all'articolo 13, relativo al buono scuola da destinare alle famiglie che iscrivono i figli alle scuole private. Già nella scorsa finanziaria ci opponemmo all'introduzione del comma 2 dell'articolo 7, che determina i criteri per l'attribuzione dei buoni scuola, perché una tale disposizione introduce pesanti discriminazioni tra le famiglie, contraddice un principio fondamentale della nostra Carta costituzionale e mina pesantemente il valore della scuola pubblica del nostro Paese.

Cambiando la natura del decreto ministeriale in decreto di natura non regolamentare, si affida totalmente la discrezionalità dell'assegnazione di questi contributi alla Presidenza del Consiglio. In questo caso la nostra contrarietà è doppia: da un lato, per quello che attiene alla materia in sé, perché questa norma si inserisce a pieno titolo nella politica dell'istruzione del Governo che noi abbiamo contestato e contestiamo, dall'altro perché, evitando il parere del Consiglio di Stato e la registrazione presso la Corte dei conti, si riserva, appunto, prerogative eccessivamente ampie.

Ma ci sono anche altre norme contenute nel decreto che ci impediscono di esprimerci favorevolmente. Mi riferisco allo spostamento dei termini per il riordino, la trasformazione e la soppressione degli enti pubblici. La modifica proposta nel testo del decreto-legge, che è, sostanzialmente, relativa alla scadenza dei termini, in realtà sposta una questione che non abbiamo condiviso fin dall'origine, proprio nella sua ispirazione di fondo.

In sostanza, si affida alla Presidenza del Consiglio la discrezionalità totale circa una serie di funzioni che erano di competenza di questi enti e di queste agenzie, discrezionalità che riguarderebbe anche la gestione del personale.

Insomma, è evidente che voteremo contro la vostra proposta per ragioni che sono sia di merito che di metodo. E la questione di metodo non è secondaria: anzi, in questo caso determina il nostro giudizio negativo generale. Essa riguarda le modalità attraverso le quali si adottano i decreti-legge: questi dovrebbero essere – l'abbiamo detto più volte – provvedimenti da adottare in via eccezionale e in questo caso è stata espressa una critica pesante anche da parte del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati.

Credo non sia un caso che il Comitato per la legislazione, tra le tante cose che sottolinea, evidenzi come si parli di un provvedimento che incide su numerosi e distinti settori dell'ordinamento e che la maggior parte delle previsioni risultano unificate esclusivamente dalla finalità di prorogare termini legislativamente previsti, mentre le rimanenti previsioni contengono disposizioni e urgenze ordinamentali che stanno insieme soltanto per questa ragione, ovvero solo perché vi è una scadenza del termine che li tiene insieme, senza alcuna omogeneità di contenuto, che è quella che determina e giustifica, in ultima analisi, l'adozione del decreto-legge. In alcuni casi, non vi è neanche la giustificazione di una imminente scadenza.

Sono questioni formali e istituzionali che non possono essere cancellate e che hanno a che fare con le regole della democrazia. Il Comitato per

la legislazione sottolinea la necessità e l'opportunità di limitare la disomogeneità del contenuto del decreto-legge.

Rappresenta, questo, un punto che dev'essere messo in evidenza, al di là del merito sul quale, da parte nostra, si registra un giudizio articolato a seconda degli aspetti specifici; credo tuttavia che l'aspetto regolamentare superi in senso generale tutti quelli di merito, ponendo una questione che ha a che fare con lo svolgimento delle regole di questa istituzione.

Per tutte le ragioni che fin qui sinteticamente ho espresso, preannuncio il voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista su questo decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, noi voteremo contro questo decreto per il suo contenuto, perché quelle che esso proroga sono norme contro le quali molto spesso ci siamo battuti in Parlamento. Ma soprattutto ci battiamo contro un metodo, quello delle proroghe per decreto, cui fra l'altro si aggiungono via via, durante l'esame, attraverso il meccanismo degli emendamenti, moltissimi altri argomenti e modifiche all'ordinamento. A tale riguardo, signor Presidente (mi dispiace dirlo e, mi deve scusare: lei si rivolge sempre a me in quest'Aula, evidentemente c'è un qualcosa di personale) ma, vede, io mi adiro moltissimo...

PRESIDENTE. Il «sempre» è di troppo, senatore Turroni.

TURRONI *(Verdi-U)*. Scusi, Presidente, sto parlando e non c'è motivo per cui lei mi interrompa...

PRESIDENTE. Non c'è niente di personale.

TURRONI *(Verdi-U)*. Mi scusi, Presidente, sto svolgendo il mio intervento in dichiarazione di voto.

Le dicevo che io molto spesso, signor Presidente, mi trovo in grande difficoltà, perché vengono proposti alla sua, così come all'attenzione del Presidente della 1ª Commissione, emendamenti per valutare se in essi sussistano quelle ragioni di urgenza e di indifferibilità che ne consentano l'inserimento in un decreto-legge, ed io noto tutte le volte che questi emendamenti vengono dichiarati ammissibili.

È stato il caso dell'emendamento che riguardava lo *spoils system*, che per fortuna abbiamo obbligato il Governo e il relatore a ritirare, un emendamento che sarebbe intervenuto in maniera assai pesante nei confronti dell'ordinamento e avrebbe violato in maniera drammatica la Costituzione.

Emendamenti siffatti ce li ritroviamo tutte le volte; nonostante la Presidenza sia informata, nonostante sia stato sottolineato come questi emendamenti nulla abbiano a che fare con il testo né con l'urgenza e l'indiffe-

ribilità e soprattutto violino la Costituzione, tutte le volte vediamo che vengono dichiarati ammissibili.

Questa è la questione! Lei si rivolge a me dicendo che io sono un maleducato e mi chiedo: in questi casi, signor Presidente, dov'è la decenza dei lavori parlamentari? Dov'è il rispetto della Costituzione e del Regolamento?

Questo mi chiedo, signor Presidente! Pensi quindi al lavoro che noi stiamo facendo per contrastare iniziative per noi inaccettabili di questo Governo. E sarebbe dovere di chi presiede le Commissioni e l'Aula rendere il nostro lavoro rispondente a quanto prevedono il Regolamento e la Costituzione, mentre tutte le volte vediamo conculcato il nostro diritto di veder rispettato per lo meno il Regolamento.

Presidente, lei mi richiama quando rilevo che alcuni colleghi votano per quattro o per cinque senatori; lo faccia pure, però mi consenta di esprimere il mio profondo rammaricato rispetto alle costanti violazioni del Regolamento che abbiamo riscontrato a proposito dell'emendamento relativo allo *spoils system* o a proposito dell'emendamento che il Governo ha appena ritirato.

In merito a quest'ultimo, vorrei precisare, me lo consenta il rappresentante del Governo, che non è vero che una norma del genere non è mai stata attuata; vi è stato il caso del provvedimento sulla Valdastico, adottato con legge per superare il parere contrario del Ministero dei beni culturali.

Vede, Presidente, in quest'Aula è necessario potersi confrontare sulla base di dati e di elementi certi e soprattutto utilizzando le norme regolamentari, che ci consentono effettivamente di disporre di testi, di documenti e di tutto ciò che riguarda le questioni di cui ci occupiamo.

Signor Presidente, vorrei anche introdurre un altro tema. Il Presidente della Repubblica, da me già investito della questione in merito ad un altro emendamento reso ammissibile, così come è avvenuto per l'emendamento che riguardava lo *spoils system,* ha avuto modo di farmi sapere – perché non mi ha risposto direttamente – che la Presidenza della Repubblica non interviene sugli emendamenti presentati e approvati all'interno delle due Camere perché non è in quella fase che può intervenire per non firmare eventualmente un decreto-legge e rinviarlo al Parlamento.

Questo allora è diventato il sistema attraverso il quale si introducono norme che non potrebbero essere approvate o contenute in un decreto-legge; vengono fatte passare come emendamenti del relatore o di qualcun altro, pur trattandosi di modifiche formulate dal Governo. Si tratta di norme che, pur non avendo le caratteristiche della necessità e dell'urgenza, essendo presentate in Aula, riescono a scavalcare gli strettissimi vincoli previsti per la decretazione d'urgenza e ad intervenire sull'ordinamento.

Quindi, Presidente, lei continui pure a richiamarmi; io continuerò a dire che su provvedimenti come questo non c'è un'adeguata tutela per i diritti dell'opposizione, così come non c'è un adeguato rispetto delle norme regolamentari.

Detto questo, Presidente, le preannuncio che voteremo convintamente contro questo provvedimento, perché, come dicevo all'inizio, esso contiene proposte di proroga a norme contro le quali ci siamo battuti e modifiche all'ordinamento che non condividiamo nel modo più assoluto.

L'unica norma sulla quale siamo d'accordo, cioè quella relativa alla proroga dello sgravio IRPEF del 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie, purtroppo, per un errore commesso nell'altro ramo del Parlamento, non facendo riferimento all'IVA, sarà di assai difficile e insufficiente applicazione. In gran parte d'Italia il risparmio di quel 10 per cento di IVA avrebbe favorito interventi di ristrutturazione e recupero, ma in questo modo, attraverso l'emendamento approvato dalla Camera, si riduce in maniera notevole la portata della misura prorogata.

Questi sono pertanto i motivi che ci portano a votare in senso contrario a questo provvedimento. *(Applausi dei Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Senatore Turroni, vorrei garantire e assicurare a lei e a tutta l'Assemblea che su questo e altri punti non vi sono violazioni del Regolamento di alcun tipo.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, sono obiettivamente in grande imbarazzo nel dover svolgere, a nome del Gruppo della Margherita, una dichiarazione di voto sul provvedimento in esame.

È infatti davvero difficile immaginare un voto che possa da solo sintetizzare materie tanto disparate e diverse circa i loro effetti, quali quelle contenute nel presente provvedimento. Si va infatti dalla sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, alla liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto terzi, dalle norme per la sicurezza degli impianti alla riqualificazione urbana della città di Palermo, dagli interventi per la ricostruzione dei Comuni colpiti da eventi sismici alla proroga delle agevolazioni tributarie per gli interventi di ristrutturazione edilizia, e potrei continuare fino all'articolo 17, nel quale vi sono materie talmente disparate e disorganiche, che è davvero difficile immaginare di poter accomunare in un voto favorevole o contrario.

Sulla costituzionalità di questo decreto-legge ci sorgono parecchi dubbi. Il titolo stesso «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali» ci dice che questo non è un provvedimento organico per materie; ciò contravviene alla sentenza della Corte costituzionale che, appunto, impedì la reiterazione dei decreti e che contestualmente raccomandò che gli stessi avessero un'organicità di materia al fine di per-

mettere una valida interpretazione degli stessi da parte delle Camere in sede di conversione.

Questa disorganicità di materia è stata oltretutto aggravata dalla tentazione che la maggioranza e il Governo hanno avuto di aggiungere materia a materia, e così ci siamo trovati emendamenti non solo assolutamente inaccettabili ma anche improponibili, signor Presidente, anche se lei ci assicura che non vi sono state lesioni al Regolamento.

Eppure il Regolamento stabilisce che sono improponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione. Ora, è chiaro che se noi intendiamo che l'oggetto della discussione sono le disposizioni ordinamentali urgenti, non ci sarà mai nulla di estraneo e ciascuno potrà interpretare come urgente qualsiasi disposizione legislativa. Ma se invece la nostra interpretazione è che le disposizioni urgenti sono quelle – e sono già molte, troppe, ed eccessive – contenute nei 17 articoli del presente decreto-legge, allora alcune materie come quella, per esempio, dello *spoil system*, erano palesemente estranee a questo contesto legislativo e come tale avrebbero dovuto essere dichiarate non ammissibili dalla Presidenza.

Tra l'altro, signor Presidente, le faccio osservare che, nel valutare l'ammissibilità e la proponibilità degli emendamenti al decreto-legge, il nostro Regolamento prescrive che sia posta una particolare attenzione. Infatti, le norme dell'articolo 97 del Regolamento, secondo cui sono improponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione, devono essere interpretate in modo particolarmente rigoroso in sede di conversione di decreto-legge, che tenga conto anche della indispensabile sussistenza dei caratteri di necessità ed urgenza già verificati con la procedura prevista all'articolo 78 del Regolamento.

Quindi, non soltanto deve essere valutata la contestualità della materia contenuta nell'emendamento rispetto a quella del decreto-legge, ma va anche valutata l'effettiva necessità ed urgenza di quel contenuto emendativo.

È chiaro che, ad esempio, l'emendamento relativo all'UNIRE non corrisponde a questi criteri. Mi dirà il rappresentante del Governo che la situazione delle agenzie ippiche è particolarmente critica e richiede interventi urgenti. Posso anche essere d'accordo su questa affermazione, ma non dimentico che quell'intervento è già stato operato con un decreto-legge del Governo che è decaduto perché le Camere, nella loro specifica autonomia e nell'esercizio del proprio esclusivo e legittimo potere, hanno deciso di non convertire quel provvedimento.

Non essendo stato convertito quel decreto-legge, è dunque assolutamente improprio che noi oggi ne reintroduciamo il contenuto all'interno di altro decreto-legge: noi infatti ci troviamo in una situazione di reiterazione che è stata espressamente esclusa dalla Corte costituzionale. Ora questi problemi sono formali e hanno un reale spessore e noi dell'opposizione ad essi teniamo in modo particolare.

L'impressione che ne ricaviamo è che il nostro Regolamento sia un ostacolo alla gestione e al governo del Paese e che sia sempre necessario trovare degli *escamotage* per aggirarlo, magari sotto forma di precedenti

semplicemente declarati e mai approfonditi, discussi o debitamente interpretati.

Spesso si richiama il precedente e, alla luce di questo, il Regolamento non vale più niente. Ciò è assolutamente inaccettabile. Su questo rigore formale non possiamo assolutamente transigere, signor Presidente. Il Regolamento deve essere rispettato alla lettera, e se il rispetto del Regolamento crea problemi al Governo o al legislatore, questi fanno assolutamente parte del contesto democratico in cui viviamo e non possiamo pensare che la soluzione sia nell'aggirarlo.

Se il Regolamento rappresenta un problema, esso va affrontato come tale. Il problema regolamentare, formale, può essere di ostacolo alla soluzione di una questione, ma ciò non ci autorizza ad aggirarlo.

Signor Presidente, desideriamo che i decreti-legge abbiano i criteri di omogeneità prescritti dalla Corte costituzionale; che non siano dei veicoli *omnibus* in cui si introduce qualsiasi materia nel modo più conveniente e opportuno. Ciò è assolutamente inaccettabile. La decretazione d'urgenza è un fatto eccezionale che richiede una sua specificità e non può essere esercitata al di fuori di questa.

Pertanto, signor Presidente, per il metodo con cui è stata affrontata la questione, per la disomogeneità assoluta delle materie contenute nel decreto-legge, per le palesi violazioni dello spirito del Regolamento operate, dichiariamo il voto contrario a questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, questo provvedimento contiene un centone di misure diverse, a nostro giudizio indispensabili e addirittura inevitabili, come la proroga degli sfratti. Misure che condividiamo, ma che sono state inserite in questo provvedimento in modo affrettato. È il caso della proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie che è stata prevista senza la contestuale proroga delle norme sull'IVA e che, quindi, temiamo servirà a molto poco. Questa soluzione è frutto della improvvisazione e della fretta con cui tale misura è stata inserita.

Il decreto-legge contiene poi molte altre disposizioni che, a differenza della precedente, ci appaiono discutibili, comprese alcune che, a nostro avviso, sono di assai dubbia costituzionalità.

Sottolineo, in particolare, oltre a quanto già espresso dal senatore Petrini, che con il decreto-legge in esame si è proseguita una prassi molto discutibile, quella di recuperare, mediante emendamenti presentati a successivi decreti-legge, norme di decreti già decaduti e, quindi, ormai costituzionalmente non più reiterabili. È il caso, ad esempio, della questione dell'UNIRE.

In altri casi, una misura come questa, giustificata, in primo luogo per la materia degli sfratti, da ragioni vere di straordinaria necessità ed ur-

genza, è stata utilizzata per approvare una serie di proroghe e di deleghe che il Parlamento avrebbe dovuto avere la possibilità di discutere nel merito (ad esempio le ragioni per le quali le deleghe non sono state esercitate in tempo utile e l'opportunità costituzionale di prevedere proroghe, anche per termini assai lunghi).

Per tutte queste ragioni, pur ribadendo come la proroga degli sfratti sia necessaria ed inevitabile in questa fase e ribadendo altresì il favore per la proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, non possiamo che votare contro l'insieme del provvedimento, come hanno già annunciato i colleghi della Margherita.

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario dei senatori del Partito dei Comunisti Italiani alla conversione in legge del decreto al nostro esame perché, al di là di alcune misure, come quella relativa agli sfratti, riteniamo le disposizioni in esso contenute non condivisibili.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle proposte di coordinamento C1 e C2, che invito il relatore ad illustrare.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, la proposta di coordinamento C1 prevede di sostituire, all'articolo 17-*bis*, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 17- *bis*.101, la rubrica con la seguente: «*(Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione)*».

Inoltre, all'articolo 17-*ter*, introdotto dall'emendamento 17-*ter*.0.2 (testo 3), si propone di inserire la seguente rubrica: »*(Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica)*».

Infine, il comma 24 dell'emendamento 8.100 è trasformato in comma aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

E ancora, signor Presidente, con riferimento all'emendamento 8.0.3 (testo 3) precedentemente approvato, che aveva l'obiettivo di permettere il differimento dei termini per il deposito entro il 31 ottobre 2003 dei bilanci e degli atti previsti da tre articoli del codice civile, la proposta di coordinamento C2 è tesa a specificare meglio la volontà e l'obiettivo che si è prefisso l'emendamento medesimo; in assenza di tale coordinamento, il testo non risulterebbe sufficientemente chiaro. La conclusione sarebbe di permettere che i bilanci e le nomine degli amministratori e dei sindaci siano depositati entro il 31 ottobre 2003 e che entro la stessa data sia valida la facoltà di procedere con il sistema cartaceo o con quello digitale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C2, presentata dal relatore.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione.

Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,32, è ripresa alle ore 11,52).

Presidenza del vice presidente SALVI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2402

PRESIDENTE. Procediamo nuovamente alla votazione finale del disegno di legge.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(2422) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1033) ***GENTILE. – Modifica del comma 7 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***

(1376) ***AGONI. – Obbligo del «dispositivo viva voce» per le conversazioni telefoniche alla guida degli autoveicoli***

(2127) ***SAMBIN ed altri. – Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida***

(2360) ***MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice della strada in materia di violazione dell'obbligo di uso del casco protettivo da parte di conducenti minorenni***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 2422, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 1033, 1376, 2127 e 2360.

Il relatore, senatore Menardi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MENARDI, *relatore*. Signor Presidente, desidero preliminarmente informare i colleghi che ho presentato un ordine del giorno, il cui testo è stato fatto pervenire alla Presidenza.

Il provvedimento in discussione è diretto alla conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche e integrazioni al codice della strada.

I requisiti di straordinaria necessità ed urgenza prescritti dall'articolo 77 della Costituzione possono essere ravvisati nell'esigenza di integrare le norme del decreto legislativo n. 9 del 2002, in vista della sua entrata in vigore, ed in quella di inasprire le sanzioni per alcune violazioni di particolare gravità, con l'obiettivo di pervenire ad un più elevato livello di sicurezza della circolazione già in occasione dei prossimi esodi estivi, caratterizzati da un massiccio incremento della circolazione.

Dopo un mese di vigenza della nuova normativa, possiamo già riscontrare benefici che sono attestati dalla stampa, la quale, nel dare setti-

manalmente conto dell'incidentalità nei *week end*, registra la sua notevole diminuzione. *(Diffuso brusìo).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di attenuare il tono delle conversazioni per consentire al senatore Menardi di svolgere la relazione e per consentire alla maggioranza dei senatori interessati di ascoltarlo.

MENARDI, *relatore*. Le integrazioni previste dal presente decreto-legge riguardano anche un adeguamento al contesto europeo: in numerosi altri Paesi, per la regolamentazione del traffico su strada, sono state introdotte norme severe, cosiddette a tolleranza zero.

Si ricorda che il citato decreto legislativo n. 9 del 2002 è stato emanato in virtù della delega recata dalla legge 22 marzo 2001, n. 85, diretta alla revisione del nuovo codice della strada. Poiché il decreto legislativo n. 9 del 2002 ha recepito solo alcuni degli articoli elaborati dall'apposita commissione interministeriale, istituita in attuazione della citata legge n. 85, al fine di completare il quadro normativo delineato da tale legge, il Consiglio dei Ministri aveva successivamente elaborato un disegno di legge contenente la proroga della suddetta delega ed ulteriori disposizioni di revisione del nuovo codice della strada.

L'esame di tale provvedimento fu avviato dalla competente Commissione della Camera dei deputati nel settembre 2002 e concluso il successivo 11 dicembre. Tuttavia, sino ad oggi, il provvedimento non era mai stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il Governo, già intervenuto in via d'urgenza nel giugno 2002 con il decreto-legge n. 121, convertito dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, ha quindi ritenuto di ricorrere nuovamente a tale strumento, emanando il provvedimento in esame. Il relatore non può esimersi dal sottolineare che il decreto-legge è stato emanato il 26 giugno e deve essere dunque convertito entro il 26 agosto. È del tutto evidente che la sospensione estiva dei lavori parlamentari sottrae all'esame del provvedimento almeno un mese di tempo utile per la discussione.

Pertanto, se da un lato riteniamo già fin d'ora che il provvedimento debba essere approvato così come ci è pervenuto per evitare che decada, dall'altro non possiamo esimerci dal sottolineare che il Governo avrebbe potuto emanare questo decreto con maggiore anticipo, in modo da consentire al Parlamento un esame maggiormente approfondito del testo. Nel merito, alcune proposte – lo anticipo fin d'ora – verranno presentate dal relatore attraverso un apposito ordine del giorno per non modificare il decreto, evitando così che decada.

Signor Presidente, se lo consente, mi soffermerei solo sui punti principali del provvedimento, consegnando alla Presidenza la relazione scritta anche per evitare di entrare in un tecnicismo che, allo stato delle cose, credo interessi poco l'Assemblea. Infatti, come si evince anche dal tono della rumorosità in Aula, credo che i colleghi non abbiano interesse ad entrare nel merito e quindi darò conto, per sommi capi, delle norme contenute nel decreto.

All'articolo 1 sono stati premessi alcuni articoli; tra questi, si segnalano quelli contenenti disposizioni tese a sanzionare l'attività di parcheggiatore abusivo e a rendere più severe le sanzioni già esistenti per l'organizzazione di competizioni non autorizzate di velocità, o comunque per gare di velocità. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rinnovo la richiesta di abbassare il tono della voce: non si riesce a sentire bene dalla Presidenza, quindi immagino a maggior ragione dai banchi! Senza contare la fatica per il relatore che sta svolgendo la relazione orale di concentrarsi.

Prego, senatore Menardi, continui.

MENARDI, *relatore*. All'articolo 2, prima del comma 1, sono state introdotte norme per reprimere gli abusi in tema di servizi da piazza e da noleggio inasprendo le sanzioni.

È stato anche reintrodotto l'obbligo, a decorrere dal 1º luglio 2005 per i maggiorenni sprovvisti di altra patente di guida di conseguire l'attestato di idoneità per la guida dei ciclomotori.

All'articolo 3 sono previste disposizioni in materia di norme comportamentali. Credo che questo sia l'articolo più importante del decreto, in quanto è la premessa all'introduzione della cosiddetta patente a punti ed in particolare dei punti come previsti in tabella.

Il successivo articolo 4 reca modifiche alle disposizioni del codice della strada in materia di illeciti amministrativi e relative sanzioni.

All'articolo 5 si riformula il testo dell'articolo 186 del codice della strada in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool. La disposizione conferma le norme introdotte già con il decreto legislativo dello scorso anno, il n. 9 del 2002, e modificate dal decreto-legge n. 121 del 2002 con riferimento ai livelli di tasso alcolemico massimo consentito per i conducenti.

All'articolo 6 si riformula il testo dell'articolo 187 del codice della strada, in materia di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Anche in tal caso, si prevede la possibilità di effettuare sia accertamenti preliminari non invasivi, sia accertamenti successivi al verificarsi di incidenti, nel rispetto della riservatezza e dell'integrità fisica delle persone.

L'articolo 7, comma 1, differisce al 1º luglio 2004 l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 9 del 2002, che introduce significative novità in materia di targa e di documenti occorrenti per la circolazione dei ciclomotori. Il differimento si rende necessario in considerazione dell'esigenza di attendere l'emanazione delle norme di attuazione necessarie per disciplinare le nuove procedure di targatura.

Detto questo, ritengo che il contenuto del provvedimento sia stato illustrato. Devo rappresentare, come ho già rilevato nell'introduzione del mio intervento, la necessità di apportare in futuro alcune modificazioni al testo, alcune delle quali di coordinamento, dato che ciò non è stato fatto alla Camera; vi sono infatti delle discrasie nel testo, come il ripetersi di un

comma. Altre modifiche, invece, dovrebbero riguardare il merito e sono il risultato di una discussione in Commissione che è stata, per cause di forza maggiore, molto stringata, anche se l'argomento è noto, in particolare ai colleghi della Commissione stessa.

Tutti i colleghi hanno potuto in ogni caso esprimersi, esponendo le loro considerazioni, con emendamenti che sono stati respinti per le ragioni tecniche e temporali cui ho fatto cenno, delle quali, tuttavia, il relatore ha tenuto conto nel formulare l'ordine del giorno che ho preannunciato.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevole vice ministro Tassone, colleghi, intervengo per sollevare una questione pregiudiziale.

Il mio approccio a questo provvedimento è caratterizzato da un atteggiamento di grande responsabilità. Comprendo infatti benissimo, mutuando le parole del relatore, che l'incidentalità è diminuita.

Siamo di fronte ad un provvedimento che affronta nodi di carattere generale e in qualche modo trova delle soluzioni, dà delle indicazioni. Quindi, possiamo dire che si iscrive in quella categoria di provvedimenti con valenza generale che invertono in parte la rotta rispetto ai tanti discussi in quest'Aula che avevano invece una valenza particolare e personalistica.

Condivido le considerazioni del relatore circa il fatto che i tempi limitati per la conversione di questo decreto-legge, presentato il 28 giugno, che quindi scadrà il 28 agosto, impongono alle Camere una sua sollecita valutazione. Probabilmente – ha sostenuto il relatore – sarebbe stato necessario emanare il decreto-legge con maggiore anticipo; secondo me, sarebbe stato necessario intervenire in una materia come questa, che richiede un'organica disciplina ed un approfondimento delle possibili soluzioni, con uno strumento che non fosse quello del decreto-legge.

Detto questo, esporrò due argomentazioni specifiche, che rimetto al Governo e all'Aula, sulla base delle quali sollevo una pregiudiziale di costituzionalità, pur comprendendo i limiti di tempo ai quali è sottoposto il decreto e pur avendo appena fatto alcune considerazioni di carattere generale su di esso.

La prima argomentazione è riferita ad una norma introdotta in prima lettura dalla Camera dei deputati all'articolo 4, comma 1-*septies:* l'articolo 204-*bis* del codice della strada. Tale articolo, nel regolamentare la possibilità di ricorso al giudice di pace avverso le sanzioni comminate, prevede che, a pena di inammissibilità del ricorso, il ricorrente provvede a depositare una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Mi permetto di ricordare che si resuscita così l'odioso istituto del *solve et repete*, che già la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo in una sentenza molto datata (31 marzo 1961, n. 24), sempre ripresa in

tutte le altre valutazioni che, nel merito specifico, la stessa Corte ha compiuto.

È evidente quindi che ci troviamo di fronte ad una norma che da sola merita un approfondimento, proprio perché la Corte costituzionale ebbe a statuire, con la citata sentenza n. 24 del 1961, l'incostituzionalità del *solve et repete*, sulla base di un suo evidente contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, in virtù del quale, come sappiamo, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Si tratta, in buona sostanza, di una norma che discrimina in maniera inaccettabile fra cittadini più e meno abbienti in ordine al fondamentale esercizio del diritto di difesa in giudizio; infatti, chi potrà versare la metà del massimo della sanzione prevista potrà adire il giudice di pace (parliamo di condizioni di ammissibilità del ricorso), mentre chi, pur avendo ragione, non si troverà nelle condizioni di poter provvedere al versamento anticipato di tale somma, si vedrà invece preclusa ogni possibilità di ottenere una tutela giurisdizionale, che dovrebbe essere invece costituzionalmente garantita.

Su questa prima eccezione mi attenderei che il Governo e il relatore esprimessero una loro valutazione, al di là del voto al quale l'Aula verrà chiamata per valutare concretamente la fondatezza della questione.

La seconda argomentazione fa invece riferimento ai princìpi di buon andamento della pubblica amministrazione e di responsabilità dei pubblici dipendenti per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, di cui agli articoli 97 e 28 della nostra Carta costituzionale.

Dico questo perché con l'articolo 4, comma 1, lettera *c*-bis), si introduce una norma che consente la licenza di violare o trasgredire ai precetti del codice della strada. È vero che la mia generazione – quella di coloro che, come me, hanno circa cinquant'anni – è cresciuta con il mito dei tanti «007 licenza di uccidere» che hanno riempito la nostra infanzia cinematografica; però, una norma di questo tipo mi sembra obiettivamente assurda.

L'impressione è che, dopo le tante immunità ed impunità per le più alte cariche dello Stato e per i parlamentari, si introduca una vera e propria forma di impunità per i conducenti di autoveicoli che (questa è la condizione) appartengano a soggetti pubblici istituzionali. Infatti, il meccanismo previsto dalla norma che ho prima citato è molto semplice: qualora sia contestata un'infrazione al conducente di un veicolo che risulti intestato ad un soggetto pubblico istituzionale, la procedura dell'infrazione si blocca e si interloquisce con lo stesso soggetto pubblico istituzionale.

Vi prego di notare che il «soggetto pubblico istituzionale» non si riesce a comprendere chi sia: gli assessori comunali? I presidenti delle circoscrizioni? I sindaci? I Ministri? È una norma che, quanto a vaghezza, è il massimo in termini di capacità di individuare comunque una categoria cui si possa fare riferimento.

Il soggetto pubblico istituzionale, a sua volta, deve operare una valutazione, prevista dalla norma che mi permetto di contestare, nel senso che sarà lo stesso soggetto pubblico istituzionale a verificare se il conducente, «in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condi-

zioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Se, il soggetto pubblico istituzionale verifica che il conducente del veicolo si trovava in quella precisa condizione, tutto si ferma e interviene questa impunità sostanziale.

La norma cui si fa riferimento – cioè la legge n. 689 del 1981 – riguarda la cosiddetta depenalizzazione, che nella specie introduceva alcune scriminanti in merito all'esercizio di un diritto o all'adempimento di un dovere. Come dire che, risultando intestatari di un veicolo il cui conducente ha effettuato una serie di infrazioni e una volta accertato che il soggetto che ha compiuto la violazione stava adempiendo ad un dovere collegato al suo ufficio, non c'è possibilità di comminare la relativa sanzione.

Ecco perché parlavo di licenza di uccidere o, ancora più espressamente, di un'ennesima gamma di immunità-impunità accordata ai conduttori di quegli autoveicoli.

Insomma, è una norma obiettivamente molto delicata, che fa sorgere assurdi sospetti di compatibilità con il precetto costituzionale, sia perché il controllo viene delegato allo stesso ente proprietario del veicolo, sia perché non si comprende nemmeno a chi possa essere riferita la definizione «soggetti pubblici istituzionali». Si introduce una norma che produrrà una notevole serie di problemi.

Ecco perché – e concludo signor Presidente – chiedo all'Assemblea di non passare all'esame dell'Atto Senato in discussione e invito il Governo e il relatore a ragionare con me sulle eccezioni di costituzionalità che ho sottoposto all'Aula. *(Applausi del Gruppo Mar-DL-U).*

FABRIS *(Misto-Udeur-PE).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS *(Misto-Udeur-PE).* Signor Presidente, sarò più breve del collega Manzione, perché la questione pregiudiziale di costituzionalità che intendo sollevare non necessita di una lunga illustrazione o del richiamo a tanti codici e articoli.

Peraltro, sollevo tale questione con una certa difficoltà, alla luce del provvedimento che stiamo esaminando, dato che esso tende a normare la circolazione stradale accrescendo la sicurezza stradale del Paese; esso, cioè, tocca una questione alla quale tutti noi siamo particolarmente attenti – o dovremmo esserlo – nonostante un certo disinteresse in quest'Aula.

Come sappiamo, si tratta, purtroppo, di un problema che riguarda tutte le nostre famiglie, e quindi la vita di ognuno di noi, e che provoca ogni anno nel Paese oltre 9.000 morti, 120.000 feriti e almeno 20.000 invalidi, con un costo sociale stimato intorno ai 30 miliardi di euro di danni complessivi al nostro sistema.

È una questione cui avremmo voluto dedicare più tempo (abbiamo avuto a disposizione solo un'ora questa mattina in Commissione e poco meno ora in Aula), ma il tempo non c'è, perché il decreto-legge è in scadenza.

Quello in esame è un decreto-legge il cui contenuto in gran parte condivido, perché, tra l'altro, riprende questioni già affrontate – come correttamente ha ricordato il relatore e come segnalo al ministro Lunardi in particolare – nella legge delega approvata nella precedente legislatura, la legge n. 85 del 2001. Quindi, è una questione che avevamo già affrontato e risolto, prevedendo sia la patente a punti che tutta un'altra serie di disposizioni.

PRESIDENTE. Senatore Fabris, le ricordo che c'è un contingentamento dei tempi anche per l'illustrazione delle questioni pregiudiziali.

FABRIS *(Misto-Udeur-PE)*. Signor Presidente, chiedo scusa a lei e all'Aula, ma volevo solo sottolineare che su provvedimenti del genere siamo tutti d'accordo; non a caso, già nella precedente legislatura approvammo una legge che introduceva la patente a punti.

La questione che vorrei toccare è la seguente. L'articolo 7 del decreto-legge al nostro esame, per un improvvido emendamento presentato alla Camera, tra l'altro dall'opposizione, introduce la possibilità di sottrarre punti alla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo, entro trenta giorni, non comunichi i dati del conducente autore della violazione.

La questione pregiudiziale che intendo sollevare relativamente a tale modifica introdotta dalla Camera dei deputati è riferita proprio al fatto che vengono automaticamente scalati i punti dalla patente del proprietario del veicolo se questi non denuncia chi ha commesso l'infrazione.

Segnalo ai colleghi che questa previsione è in contrasto con una serie di norme, fra le quali mi limito a citare l'articolo 27 della Costituzione, che stabilisce che la responsabilità penale è personale. È un punto chiarissimo; pensate alle società di *leasing* o alle auto aziendali, o ad altro ancora: è evidente che, da questo punto di vista, c'è un aspetto di incostituzionalità che ritengo di tutta evidenza e che sottopongo quindi al voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono state illustrate due questioni pregiudiziali. Come da Regolamento, su di esse avrà luogo un'unica discussione nel corso della quale potrà prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata con diverse motivazioni, dai senatori Manzione e Fabris.

Non è approvata.

PAGANO *(DS-U)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Chirilli, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G102.

Il senatore Chirilli ha facoltà di parlare.

CHIRILLI *(FI)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare che il disegno di legge prevede la possibilità di recuperare per ben due volte l'anno i punti perduti mediante la semplice frequenza di un corso di aggiornamento.

È una modalità di recupero molto facile, che certamente non serve a verificare il miglioramento e la riabilitazione del guidatore se non preventivamente sottoposto ad un giudizio sulla profittevole frequenza. È questo il motivo per cui sarebbe opportuno che il Dipartimento dei trasporti terrestri, al momento dell'emanazione del decreto che regolamenterà le autorizzazioni per i corsi di recupero, prevedesse che il recupero stesso fosse subordinato al giudizio sulla profittevole frequenza.

È una prognosi contro la probabilità di future recidive. Questo anche al fine di verificare se è opportuno o meno autorizzare ancora gli stessi enti che tengono i corsi ad essere abilitati alla stessa erogazione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati, la quale nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G104.

La senatrice Donati ha facoltà di parlare.

DONATI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, questo provvedimento introduce uno strumento importante: la patente a punti, che rappresenta l'attuazione di una delega già attribuita al Governo dell'Ulivo e giustamente prorogata affinché il nuovo Governo potesse valutare e decidere cosa fare di questo importante strumento. Ora la normativa arriva a compimento, almeno nella sua parte attuativa.

La prima considerazione che vorrei fare riguarda l'introduzione improvvisata della patente a punti, strumento utile e fondamentale per creare un effetto di deterrenza e indurre a comportamenti virtuosi sulla strada al fine di ridurre l'incidentalità.

È sempre bene ricordare che sulle strade muoiono ogni anno più di 8.000 cittadini a causa di incidenti e che vi sono oltre 100.000 feriti. Quindi, i numeri sono drammatici; inoltre, per i maschi nella fascia di età tra i diciotto e i trent'anni e per i maschi adulti, questa è la prima causa di morte. Ciò ci deve preoccupare e sicuramente questo provvedimento va nella giusta direzione.

Tuttavia, a fronte di questa valutazione positiva, va anche detto che l'improvvisata introduzione della patente a punti rischia di rendere inutilizzabile un buono strumento; innanzitutto, perché non vi è stata un'adeguata campagna di informazione ai cittadini, che, invece, devono essere puntualmente informati.

A tutti coloro che sono muniti di patente, infatti, avrebbe dovuto essere inviato un opuscolo con la spiegazione di cosa sarebbe accaduto; tutti

avrebbero dovuto essere messi nelle condizioni di partecipare e condividere un importante appuntamento che cambia il nostro modo di concepire il concetto di sanzione e di guida sulle strade.

Mi auguro, inoltre, che sia predisposto un sito informatizzato, accedendo al quale qualunque cittadino, munito di *password* personale, potrà verificare lo stato e la condizione della propria patente a punti, anche al fine di favorire un processo di informazione, di trasparenza e di autotutela, nonché comportamenti virtuosi.

In sostanza, non è introducendo di nascosto e in modo improvvisato, come invece si sta facendo quest'estate, la patente a punti che si otterranno risultati migliori.

Un altro elemento che è mancato e che manca tuttora è un piano straordinario di controllo sulle strade: qualsiasi provvedimento che preveda sanzioni o decurtazione di punti (con tanto di sospensione della patente di guida nel caso di raggiungimento del limite previsto) funzionerà solo se il cittadino avrà modo di verificare ogni giorno sulla strada che i controlli corrispondono a quanto annunciato; diversamente, i cittadini constateranno che all'emergenza mediatica e all'emergenza novità non sono seguiti adeguati sistemi di controllo per far rispettare il nuovo sistema sanzionatorio. Conseguentemente, il grado di attenzione da parte degli automobilisti comincerà ad allentarsi sempre più e le norme torneranno ad essere inefficaci ai fini della sicurezza stradale.

Infine, questo provvedimento non prevede come funzioneranno i corsi di recupero, e ciò è grave in un sistema interamente basato sulla decurtazione e restituzione dei punti della patente di guida.

A mio giudizio, dunque, si tratta di un provvedimento importantissimo, ma troppo improvvisato, che contiene anche qualche incoerenza. Un insieme di gravissime lacune, poi, rischia di invalidare un intero sistema che, invece, sarebbe utile al fine di ridurre l'incidentalità sulle strade.

Conosciamo la difficile condizione in cui siamo chiamati ad operare. Come il rappresentante del Governo e il relatore ci hanno fatto presente in Commissione, ci troviamo di fronte ad un provvedimento blindato, perché l'imminenza delle ferie estive non consente al Senato alcuna modifica, pena la decadenza stessa della patente a punti (messaggio altamente contraddittorio, soprattutto in vista di grandi esodi di cui nessuno intende assumersi la responsabilità).

Non c'è dubbio, che ci sentiamo privati della facoltà di utilizzare il fondamentale strumento dell'emendabilità, che consentirebbe di migliorare il provvedimento. È già accaduto in passato, quando, ad esempio, siamo stati chiamati, sotto Natale, a discutere altre norme di attuazione del codice della strada senza poter sostanzialmente modificare nulla. Anche questa volta, con l'imminenza delle vacanze estive, il Senato approverà a scatola chiusa un provvedimento che, invece, andrebbe migliorato.

Gli emendamenti da me presentati sono volti ad inasprire alcune sanzioni e decurtazioni di punti per quei soggetti che utilizzano l'automobile

in modo sconsiderato, soprattutto a danno dei cosiddetti utenti deboli della strada, come i pedoni.

Le mie proposte, tra l'altro, hanno un effetto deterrente per chi parcheggia l'auto in seconda fila. Non si tratta specificamente di un problema di sicurezza (anche se in certi casi può diventarlo), ma attiene, soprattutto, alla regolazione della mobilità e alla fluidificazione del traffico che si otterrebbe dalla liberazione delle corsie riservate, assicurando anche alla bicicletta un suo spazio vitale che, invece, viene ora permanentemente occupato dalle auto in sosta.

Allo stesso modo, ribadendo un concetto già esposto precedentemente, chiedo al Governo di predisporre un piano di controllo straordinario sulle strade che valga fino a quando questi comportamenti virtuosi non saranno stati digeriti, vissuti e assimilati pienamente dai cittadini che si muovono o lavorano sulle nostre strade.

Nell'impotenza dettata dalla impossibilità di modificare il decreto in esame, mi auguro che tale proposta venga inserita nell'ordine del giorno che la maggioranza sta predisponendo. Se il sistema dei controlli non funzionerà, ogni effetto sanzionatorio e deterrente sarà infatti destinato a scomparire.

Non ho interesse a cavillare sui vari aspetti del provvedimento, anche se qualcosa andrebbe rivisto. Sicuramente, però, il sistema dei controlli rappresenta la parte più importante, ma di esso non si vede traccia nel testo del decreto, come è del tutto assente nella campagna mediatica condotta dal Ministro. Ogni sanzione senza controllo è destinata al più totale fallimento.

Voglio poi segnalare l'ulteriore proroga per l'introduzione del patentino per i minorenni che guidano motocicli.

Pongo inoltre l'attenzione sui tempi e sui modi di attivazione dei corsi di recupero, questione in merito alla quale ho presentato un emendamento la cui approvazione ne consentirebbe ai comuni l'organizzazione; la platea di utenti, infatti, si amplierà enormemente se il sistema di decurtazione funzionerà. È un suggerimento, questo, che proviene dall'ANCI e che ho inteso raccogliere. Mi auguro che anche il relatore voglia inserire tale esigenza nell'ordine del giorno in via di formulazione.

Si richiede poi, sempre da parte dei comuni, una normativa più chiara sugli ausiliari del traffico per il controllo della sosta. Questi operatori hanno il difficile compito di regolare il traffico urbano sulle strade e spesso un utile sistema di controllo, come quello sulla sosta, viene invalidato.

Nell'ordine del giorno G104 si chiede al Governo di accelerare gli investimenti previsti dalla legge n. 144 del 1999 per gli interventi sulla rete stradale ed autostradale, i famosi «punti neri» sui quali sistematicamente si verifica una costante incidentalità. In questo caso è infatti l'infrastruttura che induce a comportamenti disattenti e scorretti e che non garantisce la sicurezza.

È grave che questo Governo parli continuamente di grandi opere strategiche senza ritenere strategici gli interventi di manutenzione, di sistema-

zione, di *traffic calming* sulle strade, interventi, a mio avviso, assolutamente prioritari proprio perché in quei punti neri della rete stradale purtroppo ogni giorno muoiono cittadini italiani e stranieri.

Infine, propongo la soppressione di quella parte del testo che ha introdotto l'elevazione a 150 chilometri orari del limite di velocità sulle autostrade a tre corsie. Ritengo infatti estremamente contraddittorio il comportamento del Governo, che da un lato vuole aumentare la sicurezza, riferendosi ad un piano coerente con gli *standard* europei di riduzione della incidentalità, mentre, dall'altro, continua a proporre che, su responsabilità dei concessionari autostradali, si possa viaggiare a 150 chilometri orari su alcuni tratti della rete.

Si tratta di un messaggio contraddittorio. Nelle continue informazioni che fornisce all'utenza, la stessa Società autostrade è costretta a ripetere che il limite di velocità di 150 chilometri orari non è attualmente in vigore su nessun tratto autostradale. Ciò dimostra che, purtroppo, il messaggio prevalente che il ministro Lunardi, a poche settimane dal suo insediamento, ha voluto lanciare ai cittadini, tranquillizzandoli sulla velocità che possono tenere sulle strade, è pienamente passato. Un sondaggio ha infatti dimostrato la convinzione dei cittadini di poter viaggiare sulle autostrade italiane ad una velocità di 150 chilometri orari.

È quindi opportuno eliminare questo equivoco e ripristinare il limite di velocità di 130 chilometri l'ora, cercando di farlo rispettare. Ce lo chiede la Commissione europea, che ha predisposto un piano di sicurezza autostradale; ce lo chiedono molte associazioni di consumatori, a partire dalla rivista «Altro consumo»; ce lo chiedono, infine, tanti altri soggetti che si occupano della sicurezza stradale, come l'Associazione vittime della strada.

Purtroppo, è assai elevato il numero degli incidenti e molte sono le famiglie che hanno subìto un lutto o una tragedia a causa della incidentalità stradale. Queste stesse famiglie sanno perfettamente che gli elevati limiti di velocità rappresentano una delle cause, anche se sicuramente non l'unica, degli incidenti stradali.

Certo, è un insieme di concause; tuttavia, promettere, di qui al 2010, come l'introduzione della patente a punti vorrebbe, di ridurre il 40 per cento dell'incidentalità stradale nei prossimi dieci anni e dire al contempo che si può viaggiare, dove le concessionarie lo consentono, a 150 chilometri orari, rappresenta un messaggio contraddittorio, perché non va nella giusta direzione dell'aumento della sicurezza dei cittadini.

Alcuni miei emendamenti (che, dal momento che il provvedimento non verrà modificato, non saranno presi in considerazione) prevedono l'introduzione dei cosiddetti limitatori di velocità. Trovo infatti assolutamente ipocrita dire che non si devono superare i 130 chilometri orari sulle strade e mettere in mano ai nostri giovani auto che vanno oltre i 200 chilometri orari.

È un'enorme contraddizione che fa leva sulla responsabilità dei singoli, quando le tecnologie consentirebbero di installare dei limitatori di velocità tarati sui limiti che devono essere rispettati. Le istituzioni, invece,

hanno un atteggiamento ipocrita: da un lato, esortano ad andare piano ed introducono la patente a punti, dall'altro, consentono la messa in commercio di automobili velocissime, che purtroppo favoriscono invece un'elevata mortalità in particolare per i giovani del nostro Paese.

Per queste ragioni chiederò alcune modifiche. So che non verranno accolte, ma ritengo che il tema debba restare aperto e che dovremo tornare su questa norma per verificarne la concreta attuazione e per limare laddove non ha funzionato.

Ritengo che gli interventi prioritari siano l'eliminazione del limite di velocità di 150 chilometri orari sulle autostrade, un piano di controllo straordinario della rete stradale e la sistemazione delle nostre strade e autostrade per affrontare alla fonte le cause di incidentalità.

Sono, questi, emendamenti volti ad una campagna per la sicurezza stradale che deve vedere coinvolti i cittadini, senza che si ricorra a provvedimenti improvvisati, come purtroppo è anche il decreto-legge alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montalbano. Ne ha facoltà.

MONTALBANO *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 15, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada si presta ad alcune considerazioni, prima fra tutte quella relativa alle condizioni incongrue in cui il Senato è costretto a discutere un provvedimento che interessa 25 milioni di automobilisti.

Bisogna convenire, credo, sul fatto che la portata innovativa soprattutto di alcune parti del decreto-legge avrebbe consigliato ben altro approfondimento da parte del Senato.

La scelta del Governo di varare a fine giugno il decreto-legge non può essere considerata, a questo fine, né inconsapevole né innocente e va stigmatizzata per la scarsa considerazione delle funzioni delle Aule parlamentari.

Essa si inserisce nella logica, ormai più volte ripetuta, dell'intervento contingente e pre-estivo; una logica emergenziale priva di organicità che nel corso di questa legislatura ha caratterizzato tutti gli interventi del Governo sul terreno della riforma del codice della strada.

Discutere alla vigilia della pausa estiva, e con la consapevolezza della scadenza ad agosto del decreto-legge, costringe il Senato ad esercitarsi in un dibattito accademico, certamente valido ma sostanzialmente virtuale.

L'assenza poi del Ministro, ormai abituale, nelle Aule del Parlamento, anche quando si discutono provvedimenti dallo stesso proposti, fa il resto.

Né vale, a colmare questa scorrettezza istituzionale, l'annunciata intenzione del relatore e della maggioranza di approvare un ordine del giorno cui il Senato dovrebbe affidare le proprie valutazioni in merito.

A giudicare dall'impatto che le norme contenute nel decreto-legge hanno avuto sugli automobilisti, bisogna convenire che l'asprezza degli aspetti sanzionatori, generalmente condivisibili, ha comportato, almeno finora, una riduzione degli incidenti e della mortalità sulle nostre strade.

Tuttavia, non è solo all'aspetto repressivo che si può affidare la portata innovativa della riforma del codice della strada: essa deve essere, infatti, caratterizzata da un profondo cambiamento culturale e da una mutata consapevolezza, senza i quali risulterebbero tradite le linee guida della legge delega n. 85 del 2001.

In questo modo di procedere c'è quindi una responsabilità del Governo che, in questi due anni e mezzo, si è mosso, a nostro giudizio, tardi e male: male, perché si è preferito intervenire a spizzichi e bocconi anziché con una organicità legislativa che si imponeva oggettivamente; tardi, perché dalla legge delega n. 85 del 2001 è passato un lasso di tempo tre volte maggiore dei nove mesi che la stessa definiva per legiferare.

Bisogna ammettere che, a richiedere una maggiore tempestività da parte del Governo, non era e non è l'esigenza di una maggiore efficienza burocratica e legislativa, bensì l'alto costo sociale che deriva da un numero mai troppo basso di incidenti mortali.

Da troppo tempo ormai siamo bersagliati da una sequenza di dati agghiaccianti ed è difficile da parte di chiunque sostenere, di fronte alla loro drammaticità, che si sia operato con la tempestività legislativa che gli stessi avrebbero richiesto. Avremmo dovuto con maggiore determinazione tenere il passo delle indicazioni che stanno alla base del Piano europeo per la sicurezza stradale, che si prefigge l'obiettivo di abbattere del 50 per cento la mortalità per incidenti stradali; ma così non è stato.

Negli ultimi vent'anni, nel nostro Paese, si sono registrati un impercettibile calo dei decessi ed una crescita del numero degli incidenti: un segnale che, purtroppo, va in controtendenza rispetto al resto d'Europa, dove gli incidenti stradali, tra il 1980 e il 2000, sono calati dell'8 per cento. Nel panorama europeo il nostro Paese fa registrare la peggiore *performance* dopo la Spagna. Gli incidenti sono infatti aumentati del 39,8 per cento tra il 1980 e il 2000 e dell'1,7 per cento tra il 1999 e il 2000.

Quanto alla diminuzione dei decessi, fanno meglio di noi la Francia, la Germania e la Gran Bretagna che, tra il 1980 e il 2000, hanno ridotto il numero dei morti, rispettivamente, del 41, del 50 e del 42,6 per cento. In Italia vi è stata una diminuzione solo del 28 per cento, a fronte di una media europea di riduzione dei decessi del 39 per cento nei vent'anni considerati e del 7 per cento tra il 1999 e il 2000.

Ciò accade perché non siamo ancora riusciti – e dobbiamo ammetterlo criticamente – a ridimensionare drasticamente i dati degli incidenti stradali, che costituiscono un vero flagello sociale. Nel 2001 sono stati rilevati 235.142 incidenti che hanno causato la morte di 6.682 persone, mentre altre 334.669 hanno subìto lesioni.

È una strage che si ripete con costi sociali elevatissimi, pari a 34 miliardi di euro, che si accompagnano alla perdita di capacità produttiva delle vittime, agli immensi costi umani, a quelli sanitari, ai danni mate-

riali. In pratica, si verificano 644 incidenti al giorno in cui muoiono mediamente 18 persone e 917 restano ferite.

Ecco perché si è operato tardi e male. Nel corso di questa legislatura si sono susseguiti con cadenza annuale il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, e il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, oggi al nostro esame.

Sono stati provvedimenti, soprattutto i primi due, parziali e abbondantemente corretti nei passaggi parlamentari, affidati alla logica dell'effetto annuncio e accompagnati dalla personalissima concezione della sicurezza stradale che ha il ministro Lunardi, il quale rifiuta testardamente di accettare l'idea che l'aumento della velocità a 150 chilometri orari, ancorché in alcuni tratti autostradali, costituisce un messaggio in totale controtendenza agli indirizzi di prudenza e di cautela che la normativa si sforza di ingenerare negli automobilisti.

Siamo stati e continuiamo ad essere fortemente contrari all'innalzamento dei limiti di velocità, né ci hanno convinti gli argomenti di chi, molto estemporaneamente, sostiene la inconsistenza di questo argomento.

Si è preferito quindi percorrere questo *iter* contraddittorio e confuso, avanzando a forza di decreti-legge, anziché dando impulso ad una iniziativa legislativa più ordinata e armonica, che pure poteva essere attuata se si fosse maggiormente puntato sul disegno di legge di proroga della delega che affidava ad una apposita commissione il completamento del lavoro, solo in parte recepito dal decreto legislativo n. 9 del 2002, e che, pur essendo stato esitato l'11 dicembre scorso dalla Commissione trasporti della Camera, non è stato mai calendarizzato per l'Aula.

Nonostante ciò, occorre tuttavia sottolineare con soddisfazione che l'impatto è stato forte e significativo. In questi ultimi fine settimana si è registrato un forte calo degli incidenti stradali e della mortalità sulle strade italiane, che va considerato un passo significativo nella direzione del perseguimento dell'obiettivo della riduzione degli incidenti e delle conseguenze che essi comportano.

L'aver formalmente varato la patente a punti, che costituisce l'architrave del disegno di legge di conversione e che era fra le principali indicazioni operative della legge delega n. 85 del 2001, ha probabilmente consentito di varcare il confine che rende più netta e per certi versi più responsabile la qualità del rapporto fra il cittadino alla guida e l'intera comunità. Un conto è pagare un'ammenda e contravvenire ad una qualsivoglia norma del codice stradale, un altro è la consapevolezza che ogni infrazione è un passo verso il possibile ritiro della patente.

Si è introdotto un principio sanzionatorio che certamente spinge verso un più alto senso di responsabilità nella guida. I primi rilevamenti ci consegnano risultati incoraggianti; tuttavia, non bisogna allentare la presa. C'è il rischio che dopo il primo impatto si possa regredire di nuovo verso una vecchia e disastrosa normalità.

In questo senso occorre maggiore attenzione verso l'incisività e la costanza dei controlli, che richiede non solo e non tanto la configurazione in capo, ad esempio, agli agenti della Polizia penitenziaria, o al Corpo delle

guardie forestali, di poteri di intervento, ma anche e soprattutto un adeguato potenziamento di uomini e mezzi addetti al controllo.

Il fatto che vengano alla luce episodi come quelli di alcuni commissariati che non possono utilizzare le autovetture per mancanza di benzina ci dice che bisogna fare di più e garantire risorse che evidentemente sono state negate. Non si capisce perché, altrimenti, gli organici della polizia stradale registrano una carenza di 1.500 agenti; perché sono stati tagliati 160 milioni di euro per gli interventi sulla sicurezza della strada e dei cittadini; perché fondi del piano per la sicurezza stradale sono stati tagliati del 30 per cento.

Accanto alla patente a punti, onorevoli colleghi, giova evidenziare che assumono sempre maggiore rilievo normativo princìpi di educazione alla sicurezza stradale anche nelle scuole, il varo del patentino per i ragazzi che guidano ciclomotori (che tuttavia entrerà in vigore solo nel 2004), la necessità di maggiori dotazioni tecnologiche sui veicoli per aumentare la sicurezza, l'adozione del Piano nazionale della sicurezza stradale. Attorno a questi cardini è ruotato lo sforzo di riforma del codice della strada che il centro-sinistra ha varato con l'approvazione della legge n. 85 del 2001.

Ora occorre spingere ancora di più per rendere fino in fondo operativi questi obiettivi. Senza incorrere, innanzitutto e ancora una volta, in norme di rinvio, che vedranno alcune significative norme contenute nel decreto in esame entrare in vigore solo tra sei mesi o un anno (e questo la dice lunga, ad esempio, sul carattere di necessità e di urgenza di alcune di esse), come, ad esempio, la targa per i ciclomotori e l'obbligo del certificato di idoneità per la guida degli stessi.

Occorre anche impegnarsi ad emanare tempestivamente – lo diciamo al Governo – il regolamento sui corsi di recupero, senza il quale gli automobilisti che si vedono decurtare i punti della patente di guida non sono nelle condizioni di recuperarli. Occorre, in buona sostanza, mantenere alta l'attenzione, soprattutto del Governo, colmando i ritardi esistenti, investendo per rendere più sicure le nostre strade, diversificando e qualificando il sistema dei trasporti del nostro Paese.

I Democratici di Sinistra ed il centro-sinistra nel suo complesso hanno fatto la propria parte e continueranno a farla fino in fondo, per garantire ai nostri concittadini ed agli automobilisti una diversa e più alta qualità nella mobilità, che significa soprattutto più alti *standard* di sicurezza sulla strada. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e dei senatori Occhetto e Peterlini. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stiffoni il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G105.

Il senatore Stiffoni ha facoltà di parlare.

STIFFONI *(LP)*. Signor Presidente, sarò estremamente sintetico, anche perché l'ordine del giorno G105 che ho presentato è estremamente chiaro e si rivolge alla categoria degli agenti di commercio, a nostro giu-

dizio, penalizzati dell'entrata a regime del sistema dei punteggi. Infatti, occorre tener presente che questa categoria di lavoratori utilizza l'autoveicolo in modo professionale, anche perché è lo strumento del proprio lavoro.

Mentre per un normale cittadino il ritiro della patente assume il solo connotato della pena, per costoro vuol dire il venir meno della possibilità di svolgere il proprio lavoro e conseguentemente della possibilità produrre reddito, fonte di guadagno. In effetti, non è prevista nessuna sospensione del contratto di agenzia in nessun contratto collettivo per gli agenti di commercio e c'è la possibilità che dall'impossibilità di svolgere il proprio lavoro a causa del ritiro della patente possa conseguire anche il loro licenziamento.

L'ordine del giorno G105 mira pertanto a far sì che il Governo si impegni a consentire per questa categoria un recupero di punti maggiorato rispetto all'attuale previsione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrino. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO *(UDC)*. Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC ha preso atto anche in Commissione delle discussioni svolte e di quanto ha detto il relatore circa i tempi limitati, dovuti alla conversione in legge del decreto, e ne trae semplicemente una conclusione: che al di là delle considerazioni esposte, anche in quest'Aula, da parte di alcuni colleghi che mi hanno preceduto, dobbiamo registrare – non solo perché lo dicono gli organi di stampa quotidianamente – che questo decreto-legge comunque funziona.

I richiami alla riduzione dei costi elevatissimi della incidentalità, soprattutto in termini di vite umane (non solo in questo periodo feriale di maxiesodi, ma in generale), credo siano infatti il migliore argomento da portare avanti nella discussione in questa sede.

Siamo convinti che il Governo, sulla base della legge delega, porterà avanti un disegno ancora più organico. Sento parlare di interventi a «spizzichi e bocconi», ma vi è un'emergenza di fronte alla quale tutti, senza distinzione tra maggioranza e opposizione, leviamo immediatamente gli scudi: mi riferisco ai maxi-incidenti, alle corse sfrenate dei giovani all'uscita dalle discoteche, alle strade statali che diventano circuiti; ebbene, credo che dal fatto che tutti questi fenomeni al momento attuale stanno registrando una caduta verticale in termini percentuali il sistema Paese certamente trarrà benefici.

Il messaggio che dev'essere lanciato a tutti coloro che guidano veicoli e ai giovani in particolare, è il seguente: non ci deve essere limitazione nel tempo, né questo deve essere solo un deterrente; deve essere invece un modello di dissuasione (mi riferisco, in particolare, alla patente a punti), ma dovrà poi far parte, ancora di più e meglio, della cultura del nostro Paese.

Sento parlare spessissimo di esagerazioni con riferimento alle sanzioni, in particolare per i punti. Ricordo che altre Nazioni d'Europa – come Francia, Germania e Regno Unito – hanno un cumulo di punti molto inferiore al nostro: la Germania ne ha diciotto, la Francia e il Regno Unito addirittura dodici. L'Italia è arrivata a venti, ma questo può rappresentare il buon inizio di un nuovo modello culturale che guardi a noi stessi, alla nostra salute e soprattutto a quella degli altri. *(Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Veraldi. Ne ha facoltà.

VERALDI *(Mar-DL-U)*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice Ministro, ad appena tre giorni dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, prevista il 30 giugno 2003 dal decreto legislativo n. 9 del 2002, il Governo ha ritenuto di intervenire con un ennesimo provvedimento di necessità e di urgenza, oggi in conversione, per modificare il nuovo codice della strada, pure appena riformato, su aspetti molto rilevanti e di grandissimo impatto sulla cittadinanza.

L'impossibilità oggettiva per i cittadini di disporre di un'adeguata informazione circa le modifiche estemporaneamente apportate, tanto più in coincidenza del grande esodo estivo che stava per affollare le strade nazionali, rende questo intervento legislativo particolarmente inopportuno ed improprio, nel metodo almeno quanto nel merito.

Non si disconosce, evidentemente, l'esigenza di affrontare con maggiore incisività il problema della sicurezza stradale. La necessità di diminuire il numero delle vittime di incidenti automobilistici si pone infatti con assoluta urgenza e rilievo non solo nel nostro Paese, ma in tutta l'Europa comunitaria e nel resto del mondo industrializzato.

In particolare, la Commissione europea ha recentemente evidenziato come 1.300.000 incidenti causino in Europa più di 40.000 morti e 1.700.000 feriti. Tale ecatombe ha un costo – diretto o indiretto – valutato, sempre dalla Commissione, in circa 160 miliardi di euro, circa il 2 per cento del prodotto interno lordo dell'Unione Europea.

In Italia, la situazione appare, se possibile, ancora più grave: i dati riferiti all'anno 2001 – divulgati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – rilevano una cifra di oltre 230.000 incidenti, con 6.682 decessi. Ciò che appare maggiormente preoccupante è l'elevata percentuale di sinistri, anche mortali, concentrata nel fine settimana, a testimonianza di un fenomeno che colpisce in modo tragicamente preferenziale i giovani.

Ci troviamo quindi di fronte ad un problema italiano, inserito a sua volta in un più generale problema europeo ed internazionale. Sarebbe stato naturale pensare, quindi, ad una risposta coordinata a livello transnazionale o, quanto meno, meditata sulla base delle esperienze degli altri Paesi e dei risultati ivi raggiunti. Per altro verso, sarebbe stato indispensabile tenere in debita considerazione le esigenze del territorio attraverso un'attenta considerazione delle specificità locali.

È in questo senso, del resto, che si erano mossi i Governi dell'Ulivo nel porre le premesse per la rivisitazione e l'ammodernamento del codice della strada nel corso della precedente legislatura, attraverso le disposizioni contenute nella legge 22 marzo 2001, n. 85.

A questo proposito, è giusto sottolineare come proprio in quella sede sia stato per la prima volta formalizzato il principio della patente a punti, poi ripreso dall'attuale Governo. In tal senso, non possiamo che essere soddisfatti della manifesta ispirazione a soluzioni tecniche elaborate dai Governi di centro-sinistra.

Detto questo, rimane in evidenza l'abissale differenza di metodo che ha segnalato l'azione dei Governi precedenti rispetto a quello attuale. La legge n. 85 del 2001 prevedeva, come è noto, il modello della delega legislativa per la riforma del codice della strada: una procedura articolata, dialettica, attenta soprattutto a valorizzare il rapporto tra Governo e Parlamento, attraverso il meccanismo dei pareri parlamentari di cui all'articolo 5.

Pur nella garanzia di tempi certi di approvazione dei decreti legislativi, l'opzione di metodo a favore della delega legislativa ha rappresentato una precisa preferenza per una valorizzazione del ruolo del Parlamento nel procedimento decisionale.

Allo stesso modo, la comunicazione della Commissione europea che ho già richiamato – dopo aver sottolineato l'esigenza di un'azione comune e di una disciplina uniforme in ambito europeo per affrontare un problema che si presenta drammatico per tutti i Paesi membri – auspica la redazione di una Carta europea sulla sicurezza stradale. Ancora una volta un procedimento dialettico, chiamato a registrare i contributi di tutti i soggetti interessati – secondo il tipico metodo aperto di decisione comunitaria – e finalizzato ad importantissime innovazioni, quali la realizzazione di mezzi di controllo uniforme del rispetto delle norme di circolazione, di sanzioni uniformi e, ciò che più conta, di azioni educative continue e di riabilitazione dei conducenti a rischio.

A fronte di tutto ciò, sta, invece, la scelta del Governo Berlusconi, avallata dalla maggioranza che lo sostiene, di ricorrere ad uno strumento, il decreto-legge, assolutamente inadatto ad affrontare in modo organico la materia circolazione stradale.

La decretazione d'urgenza in questo settore si sarebbe semmai giustificata per interventi puntuali, specifici, suscettibili di limitate correzioni in sede di approvazione parlamentare e non certamente per un provvedimento su cui si sarebbe inevitabilmente esercitato in forme significative il potere emendativo del Parlamento, considerato il grandissimo impatto della disciplina introdotta.

Ciò che si sta cercando di realizzare in quest'occasione è infatti un intervento di amplissima innovazione sulle disposizioni del codice della strada, anche per ciò che concerne i profili sanzionatori.

Di qui la conseguenza, in primo luogo, del soffocamento del dibattito parlamentare, ridotto ad un simulacro di quella che dovrebbe essere la

pubblica discussione parlamentare su di un argomento che interessa la vita dei nostri connazionali.

Basti pensare alla sostanziale inconsistenza del dibattito in Commissione, risultandone ancora una volta sacrificato il ruolo nel procedimento decisionale parlamentare, secondo quella che sembra essere una precisa scelta di stile di questa maggioranza, in spregio allo spirito della lettera dell'articolo 72 della Costituzione.

Il Governo e la maggioranza stanno, almeno in parte, già scontando le conseguenze di queste scelte in termini di fiducia e credibilità nei confronti dei cittadini e degli elettori, che hanno assistito all'incresciosa vicenda di un atto normativo primario le cui disposizioni – e, soprattutto, le cui sanzioni – sono state applicate quando esso non era ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale.*

In questo senso, le affannate e non convincenti spiegazioni del ministro Lunardi costituiscono la più evidente riprova delle difficoltà e degli oggettivi danni arrecati alla collettività e non bastano, evidentemente, a risolvere un problema che non mancherà di avere ripercussioni in sede giudiziale.

Il balletto delle modificazioni, introdotte a seguito di emendamenti in sede di conversione del decreto, ora largheggianti e ora restrittive (mentre il decreto continuava ad esplicare i suoi effetti), non ha certo giovato all'autorevolezza e alla credibilità del Governo e soprattutto alla certezza del diritto. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Peterlini).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, anziché alle ore 17,30, con l'ordine del giorno già annunciato.

La seduta è tolta *(ore 13).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,45

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali (2402)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*) Approvato con emendamenti e modificazioni al testo del decreto-legge il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 147

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - *(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia). – 1.* Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 settembre 2003", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, 113 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «30 giugno 2004» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2004».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «approvato con» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis*. - *(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte). – 1.* Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-*ter*. - *(Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte). – 1.* Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al

terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004 e a un milione di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-*quater*. - *(Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella provincia di Brescia). – 1.* Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 2003, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2002. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio 2004».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «diciotto mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «dodici mesi».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. - *(Adeguamento degli scarichi esistenti). – 1.* I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorchè non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «29 novembre 2002,» *sono inserite le seguenti:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002,»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. - *(Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo). – 1.* Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «per le professioni legali» *è inserita la seguente:* «prevista».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-*bis*. - *(Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL). – 1.* All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17-*ter*. - *(Norma di copertura). – 1.* All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Disposizioni sull'UNIRE)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTO 8.100 (TESTO 2) E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

8.100 testo 2/14
MURINEDDU
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 2, dopo le parole: «150 milioni di euro»*, aggiungere le seguenti:* «garantito dallo Stato».

Conseguentemente:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «parziale»;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «pari all'intero onere»;

c) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

8.100 testo 2/13

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 8.100 (testo 2), sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore».

8.100 testo 2/15

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Unire destina una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2, a programmi di formazione e specializzazione per operatori delle varie discipline equestri, formati alla cultura del ri-

spetto e del benessere del cavallo e dediti all'attività di ricerca e sperimentazione sui metodi didattici più idonei all'insegnamento dell'arte equestre».

Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

8.100 testo 2/16

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Unire destina una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2, a programmi di miglioramento dei centri di incremento ippico, nei quali si prevede l'uso di nuove tecniche e l'impiego di personale specializzato, cui affidare il compito di divulgazione delle attività che prevedono l'utilizzo del cavallo».

Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.100 testo 2/17

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Unire è tenuta a destinare una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2, a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali e internazionali specializzati nel settore, nonché a piani per la salvaguardia delle razze equine ed asinine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate».

Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.100 testo 2/18
MURINEDDU
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Unire è tenuta a destinare una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2, a programmi di valorizzazione e tutela della salute del cavallo, di benessere negli allevamenti e nelle varie attività d'impiego, nonché a programmi di lotta al *doping*».

Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.100 testo 2/19

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

a) al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le somme ancora dovute per quote di prelievo sono versate, senza ulteriori interessi, in quattro rate di pari importo entro il 30 ottobre 2003, il 30 gennaio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 dicembre 2004»*;*

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 6, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.100 testo 2/20

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

a) al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le somme ancora dovute per quote di prelievo sono versate, senza ulteriori interessi, in tre rate di pari importo entro il 31 ottobre 2003, il 30 gennaio 2004 e il 30 giugno 2004»*;*

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 6, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.100 testo 2/1

STIFFONI

Ritirato

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 5, ovunque ricorrano, dopo le parole: «maggiorate dei relativi interessi» *aggiungere le seguenti:* «anche per il periodo pregresso».

8.100 testo 2/10

IL RELATORE

Approvato

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «30 ottobre 2003» *con le seguenti:* «15 dicembre 2003» *e all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «lo scollegamento» *con le seguenti:* «la disattivazione del collegamento».

8.100 testo 2/2

STIFFONI

Ritirato

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 5, nel penultimo periodo, sostituire le parole: «costituiscono garanzia» *con le seguenti:* «sono integrate per costituire garanzia».

8.100 testo 2/3

STIFFONI

Ritirato

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 5, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «presente comma» *con le seguenti:* «presente articolo».

8.100 testo 2/21
TURCI, BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «ridotto del 33,3 per cento» *con le seguenti:* «ridotto del 38 per cento».

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.100 testo 2/11
IL RELATORE
Approvato

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «che ritardano» *inserire le seguenti:* «di oltre trenta giorni» *e dopo le parole:* «presente comma» *sopprimere le parole:* «di oltre trenta giorni», *nonché sostituire le parole:* «e dallo scollegamento» *con le parole:* «dall'incameramento della fidejussione e dalla disattivazione del collegamento».

8.100 testo 2/22
MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), alla fine del comma 6, aggiungere il seguente periodo: «A garanzia delle rate di cui ai commi 5 e 6, i concessionari dovranno produrre fìdejussione concessa da primaria banca nazionale, con incasso a primo avviso, pari all'importo e alle scadenze previste dal presente decreto».

8.100 testo 2/4
STIFFONI
Ritirato

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 7, aggiungere dopo le parole: «versamento delle rate di cui al comma 6» *le seguenti:* «e 5».

8.100 testo 2/5
STIFFONI
Ritirato

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 7, dopo le parole: «concessionari che non provvedono ai sensi del comma 5» *aggiungere le seguenti:* «e 6».

8.100 testo 2/23
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «15 settembre 2003» *con le seguenti:* «31 ottobre 2003», *e le parole:* «16 settembre 2003» *con le seguenti:* «1° novembre 2003".

8.100 testo 2/24
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 9, sostituire le parole da: «dai concessionari» *fino alla fine con le seguenti:* «da ciascun concessionario è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scom-

messe effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita dell'inflazione».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.100 testo 2/6
STIFFONI
Ritirato

All'emendamento 8.100 (testo 2), alla fine del comma 9, aggiungere le seguenti parole: «fermo restando per il concessionario il diritto di optare per il mantenimento del minimo garantito dal proprio contratto di concessione».

8.100 testo 2/25
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le situazioni dei concessionari che

hanno minimi garantiti contrattuali inferiori alle quote di prelievo annuali».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.100 testo 2/26

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI

Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), sopprimere il comma 10.

8.100 testo 2/27
BONAVITA, TURCI, BRUNALE, PASQUINI
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. Le aliquote dell'imposta unica per le scommesse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sono uniformemente ridotte in misura pari al 10 per cento.

10-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

8.100 testo 2/28
MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), dopo il comma 10, aggiungere il seguente periodo: «. L'Unire destina al montepremi una quota annua delle entrate non inferiore al 45 per cento».

Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si prov-

vede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito in legge dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8.100 testo 2/29

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), alla fine del comma 10, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le agenzie concessionarie di cui al presente regolamento e quelle successivamente autorizzate in base al comma precedente, sono tenute al versamento del prelievo e dell'imposta unica entro 15 giorni successivi all'incasso. Nel caso di ritardato versamento verrà applicata una sanzione del 10 per cento oltre gli interessi legali. Decorsi ulteriori 15 giorni la licenza decade. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'accredito sul conto dell'Unire delle spettanze dovute entro il mese successivo al versamento da parte delle agenzie"».

8.100 testo 2/30
BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), sopprimere il comma 12.

8.100 testo 2/31
BRUNALE, TURCI, BONAVITA, PASQUINI
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 12, sopprimere le parole da: «le deliberazioni del comitato relative»*, fino alla fine.*

8.100 testo 2/32
BRUNALE, BONAVITA, PASQUINI, TURCI
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 13, dopo le parole: «comma 9 del presente articolo, e» *aggiungere la seguente*: «solo».

8.100 testo 2/33
BONAVITA, BRUNALE, TURCI, PASQUINI
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 13, sopprimere le parole da: «con particolare riguardo» *fino a:* «presente articolo».

8.100 testo 2/7
STIFFONI
Respinto

All'emendamento 8.100 (testo 2), sopprimere il comma 14.

8.100 testo 2/34
MODICA
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), alla fine del comma 15, aggiungere il seguente periodo: «Allo scopo di incentivare e sviluppare la formazione iniziale, continua e ricorrente delle figure professionali relative alle attività

ippiche e zootecniche, le ricerche universitarie innovative in campo medico e biomedico veterinario, nutrizionale, agrario e agronomico, medico, giuridico economico-aziendale specificamente orientate alle attività ippiche e zootecniche., nonché l'attività di consulenza professionale e scientifica resa da docenti universitari alle aziende ippiche e zootecniche, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) stipula convenzioni con università dotate delle facoltà di medicina veterinaria e agraria sulla base di un'intesa generale con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

8.100 testo 2/35

PASQUINI , BRUNALE, TURCI, BONAVITA

Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 16, lettera b)*, capoverso 5*-bis*, primo periodo, dopo le parole:* «quelle istituite e regolate» *aggiungere le seguenti:* «, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, ».

Conseguentemente, al comma 17, dopo le parole: «è emanato», *inserire le seguenti*: «, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,».

8.100 testo 2/36

PASQUINI , BRUNALE, TURCI, BONAVITA

Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), sopprimere il comma 18.

8.100 testo 2/37

PASQUINI , BRUNALE, TURCI, BONAVITA

Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 18, dopo le parole: «Comitato generale per i giochi» *aggiungere le seguenti:* «e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,».

8.100 testo 2/38
BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 18, sostituire le parole: «operatori specializzati nella gestione» *con le seguenti:* «operatori specializzati per la gestione».

8.100 testo 2/8
STIFFONI
Ritirato

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 18, sopprimere le parole: «a scommesse».

8.100 testo 2/39
TURCI, BONAVITA, PASQUINI, BRUNALE
Irricevibile

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 18, sopprimere le seguenti parole: «a scommesse».

8.100 testo 2/9
STIFFONI
Ritirato

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 19, aggiungere le seguenti parole: «e sull'andamento dell'attività dei concessionari delle scommesse ippiche, sportive e Bingo».

8.100 testo 2/12
IL RELATORE
Approvato

All'emendamento 8.100 (testo 2), al comma 22, sostituire dalla lettera b) *fino alla fine del comma con le seguenti parole:*

«*b)* all'articolo 6, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis.* Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte.

2-*ter*. Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali"».

8.100 (testo 2)
MAGNALBÒ
Approvato con subemendamenti. Votato per parti separate

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Disposizioni sull'UNIRE).* – 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNlRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

3. L'UNIRE è tenuta a destinare una quota non inferiore al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali e internazionali specializzati nel settore. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio dell'UNlRE.

4. All'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera *d*-bis), sono aggiunte le seguenti:

"*d*-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del *doping;*

d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli".

5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 30 ottobre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e lo scollegamento dal totalizzatore nazionale.

6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso

di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, di oltre trenta giorni, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione e dallo scollegamento dal totalizzatore nazionale.

7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione.

8. La disposizione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5.

9. Dal 1º gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

10. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti: "Dal 1º gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'ar-

ticolo 4, comma 1, lettera *b),* numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera *b),* numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1º gennaio 2003".

11. Per una più attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono aggiunte, dopo la lettera *d*-quater, come introdotta dal comma 4 del presente articolo, le seguenti lettere:

"*d*-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli;

d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;

d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari".

12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive modificazioni, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentito l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali.

13. Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del presente articolo, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni

derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare.

14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n.133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'Unire si avvale anche dell'AlA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi".

17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera *b),* del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei princìpi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

19. ll Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.

20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-*bis,* della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera *b),* del presente articolo.

21. ll Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole «diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;

b) all'articolo 5 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* Il segretario generale, ha inoltre il compito di coordinare le tre direzioni costituite all'interno dell'UNlRE e così composte: Area trotto, Area galoppo, Area sella»;

c) all'articolo 6 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis.* Lo statuto dell'UNlRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte".

2-*ter.* Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNlRE approva il regolamento recante disposizioni per l'elezione dei componenti delle consulte tecniche nonché del funzionamento, che deve essere approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali e si uniforma al seguente principio: le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori, sono emanate sentito il parere delle consulte".

23. Dall'attuazione del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

24. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45».

ORDINE DEL GIORNO

G8.100
MAGNALBÒ
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2402,

impegna il Governo ad attivarsi affinché le disposizioni contenute nel comma 5 dell'emendamento 8.100 (testo 2) si applichino anche alle scommesse relative alle competizioni sportive, in quanto le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari riguardano anche la raccolta di scommesse relative a competizioni sportive.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI X1.1B, X1.1C E X1.100 ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.1b
LA COMMISSIONE
Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 31 dicembre 2004, il Governo è delegato ad emanare"».

---

x1.1d

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "entro 6 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 9 mesi"».

---

x1.100

IL RELATORE

Irricevibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le agevolazioni di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, sono riconosciute nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.».

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

Approvata

*All'articolo 17-*bis*, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 17-*bis.*101, sostituire la rubrica con la seguente:* «(Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione)».

*All'articolo 17-*ter*, introdotto dall'emendamento 17-*ter.*0.2 (testo 3), inserire la seguente rubrica:* «(Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica)».

Il comma 24 dell'emendamento 8.100 è trasformato in comma aggiuntivo all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

C2
IL RELATORE
Approvata

*Sostituire il comma 1 dell'articolo 8-*bis *introdotto dall'emendamento 8.0.3 (testo 3) con il seguente:*

«1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine è fissato al 31 ottobre 2003. È prorogata fino alla stessa data la facoltà prevista all'articolo 31, comma 2-*bis*, della legge 24 novembre 2000, n. 340.».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada (2422)

ORDINI DEL GIORNO

G102
CHIRILLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422,

considerato da un lato l'immediato effetto negativo della diffusione sui giornali di notizie rassicuranti sulla facilità di recuperare ben due volte all'anno i punti perduti, mediante la semplice frequenza ad un corso di aggiornamento;

considerata viceversa l'esperienza consolidata in tutto il mondo, che consente al sistema della patente a punti di ottenere effetti positivi anche oltre il primissimo impatto, purché la restituzione dei punti non avvenga automaticamente, senza cioè che si verifichi prima il miglioramento e la riabilitazione del guidatore (*driver improvement and rehabilitation*);

al fine di garantire questo secondo risultato, ed evitare il primo,

impegna il Governo:

e segnatamente il Dipartimento dei trasporti terrestri, nella redazione del decreto che regolamentera le autorizzazioni per i corsi di recupero dei punti, a prevedere che tale recupero sia subordinato ad un giudizio sulla profittevole frequenza, e ad una prognosi contro la probabilità di future recidive; nello stesso decreto debbono anche essere stabiliti i criteri e le modalità di verifica delle recidive di ogni conducente la cui frequenza

e stata giudicata profittevole, e la cui prognosi è stata giudicata favorevole, ciò ai fini della riconferma o revoca dell'autorizzazione ad erogare ulteriori corsi.

G104
DONATI

Il Senato,

premesso che:

è in fase di conversione in legge il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 recante modifiche ed integrazioni al codice della strada;

tale provvedimento rende operativi alcuni importanti provvedimenti, come la patente a punti, che mirano a ridurre l'alto numero di incidenti stradali e di vittime che caratterizzano il nostro Paese;

considerato che:

stenta a decollare l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale che, così come previsto dall'articolo 32 della legge n. 144 del 1999, deve «determinare direttamente una riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali e rafforzare e riorganizzare le strutture e gli strumenti di governo della sicurezza stradale al fine di migliorare progressivamente l'efficacia degli interventi e aumentare i tassi di riduzione delle vittime a parità di risorse impegnate»;

il comma 3 dell'articolo 32 della legge richiamata nel punto precedente prevede che «Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione».

Nonostante siano stati predisposti dal Governo dei piani attuativi del Piano nazionale della sicurezza stradale, tra cui il Piano di Attuazione 2002, la Commissione VIII non ha mai potuto esprimersi in merito,

impegna il Governo:

a predisporre un piano straordinario e urgente di attuazione del codice della strada, finalizzato all'incremento della sicurezza stradale, attraverso un aumento del controllo sui veicoli circolanti, e a una maggiore informazione dei cittadini rispetto alle nuove caratteristiche del codice della strada;

a potenziare l'attività di vigilanza stradale e di repressione delle infrazioni al Codice della strada incrementando il numero delle pattuglie su strada di Carabinieri e di Polizia, sia potenziandone l'organico sia acquistando dispositivi tecnici per l'accertamento di determinate infrazioni;

ad accelerare gli investimenti previsti dalla legge n. 144 del 1999 al fine di realizzare interventi concreti sulla rete stradale e autostradale ed in ambito urbano per aumentare le condizioni di sicurezza degli utenti della strada.

G105
STIFFONI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge sul codice della strada, introduce, come è noto, un sistema di punteggi che, accumulati a seguito di infrazioni, determinano, al raggiungimento del tetto di 20 punti, il ritiro della patente;

purtroppo, però, per particolari categorie di lavoratori che utilizzano in modo professionale il mezzo di trasporto, il ritiro della patente avrebbe come conseguenza l'impossibilità stessa di poter svolgere l'attività, e, con ciò, verrebbe meno la stessa capacità di produzione di reddito, fonte di guadagno e sostentamento per il lavoratore e la sua famiglia;

in sostanza, mentre per un normale cittadino il ritiro della patente assume il solo connotato di «pena», conseguenza di un comportamento contrario alla norma, per chi utilizza l'auto a fini professionali, con il venir meno della possibilità di utilizzo dell'automezzo viene anche meno la possibilità di svolgere il proprio lavoro e conseguentemente la capacità di guadagno;

allo stato attuale non esiste per gli agenti di commercio alcun istituto contrattuale collettivo che preveda la «sospensione» del contratto di agenzia nel caso l'agente fosse impossibilitato a svolgere per il proprio mandante l'attività di promozione delle vendite in favore della clientela;

proprio l'impossibilità a svolgere il proprio lavoro per una fattispecie quale il ritiro della patente di guida, consente il «licenziamento» dell'agente per fatto e colpa del medesimo,

impegna il Governo:

a consentire, per la suddetta categoria un recupero di punti maggiorato, rispetto all'attuale previsione, nel caso in cui a seguito di infrazione accertata l'agente debba svolgere il previsto corso di aggiornamento.

Allegato B

Testo integrale della relazione del senatore Menardi sul disegno di legge n. 2422 e connessi

Il provvedimento è diretto alla conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante «modifiche ed integrazioni al codice della strada».

I requisiti di straordinaria necessità ed urgenza prescritti all'articolo 77 della Costituzione possono ravvisarsi nell'esigenza di integrare le norme del decreto legislativo n. 9 del 2002, in vista della sua entrata in vigore, ed in quella di inasprire le sanzioni per alcune violazioni di particolare gravità, con l'obiettivo di pervenire ad un più elevato livello di sicurezza della circolazione già in occasione dei prossimi esodi estivi, caratterizzati da un massiccio incremento della circolazione.

Si ricorda, in proposito, che il citato decreto legislativo è stato emanato in parziale esecuzione della delega recata dalla legge 22 marzo 2001, n. 85, diretta alla revisione del nuovo codice della strada.

Poiché il decreto legislativo n. 9 del 2002 ha recepito solo alcuni degli articoli elaborati dall'apposita Commissione interministeriale istituita in attuazione della legge n. 85 del 2001, al fine di completare il quadro normativo delineato da tale legge, il Consiglio dei ministri aveva successivamente elaborato un disegno di legge contenente la proroga della suddetta delega ed ulteriori disposizioni di revisione del nuovo codice della strada (AC 2851).

L'esame di tale provvedimento fa avviato dalla competente Commissione della Camera dei deputati nel settembre 2002 e concluso il successivo 11 dicembre. Tuttavia, sino ad oggi il provvedimento non è stato mai inserito nel calendario dell'Assemblea.

Il Governo – che già era intervenuto in via d'urgenza nel giugno 2002 (con il decreto-legge n. 121 del 2002, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 168) – ha quindi ritenuto di ricorrere nuovamente allo strumento del decreto-legge, emanando il provvedimento in esame.

Nel seguito della relazione viene riportata in corsivo la descrizione delle norme introdotte nel testo licenziato dalla Camera.

All'articolo 1 sono stati premessi alcuni articoli tra i quali si segnalano disposizioni tese a sanzionare l'attività di parcheggiatore abusivo e rendere più severe le sanzioni già esistenti per l'organizzazione di competizioni non autorizzate di velocità o comunque gare di velocità.

Tra le disposizioni dell'articolo 1 meritano rilievo:

il comma 1: modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (nel seguito Cds) introducendo i corpi ed i servizi di polizia provinciale (limitatamente ai territori ed alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali), il Corpo di polizia penitenziaria ed

il Corpo forestale dello Stato (questi ultimi in relazione ai compiti di istituto) nell'elenco degli organi cui compete l'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Il comma 1-*bis* amplia la possibilità di opportune scorte tecniche ai veicoli eccezionali estendendole a personale abilitato alle imprese di autotrasporto.

Il successivo comma 2, nel modificare l'articolo 13 del nuovo Cds, amplia la possibilità di deroga alle norme tecniche in materia di costruzione delle strade. In particolare, si prevede che tale deroga sia consentita non solo per le strade già esistenti, ma per tutte le «specifiche situazioni» in cui particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non consentano il rispetto delle citate norme tecniche e sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

È stato introdotto un comma 2-*bis* che prevede inasprimento di sanzioni per abuso di spazi pubblicitari.

È stato introdotto un comma 2-*ter* che prevede la possibilità per i Comuni di utilizzare sui segnali di localizzazione lingue regionali o idiomi locali.

Il comma 3 impone agli autoveicoli, ai rimorchi ed ai semirimorchi con massa superiore a pieno carico alle 3,5 tonnellate di essere equipaggiati, durante la circolazione, con strisce posteriori e laterali retroriflettenti, al fine di renderne maggiormente visibile la sagoma ed accrescere, in tal modo, la sicurezza, le cui caratteristiche saranno definite con decreto del Ministro dei trasporti in aderenza al Regolamento 104 ECE-ONU. Tale obbligo decorrerà dal 1° luglio 2004. È stato introdotto l'obbligo, per i mezzi di massa complessiva superiore alle 7 tonnellate, di dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua nonché la possibilità di dotare i veicoli di dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio.

All'articolo 2 prima del comma 1 sono state introdotte norme per reprimere gli abusi in tema di servizi da piazza o da noleggio inasprendo le sanzioni.

Il comma 1, reca – oltre ad alcuni aggiornamenti di tipo terminologico (diretti a sostituire la parola: «motocarrozzetta» con le parole: «tricicli» e «quadricicli» in coerenza con la normativa comunitaria) – anche una modifica più sostanziale, riguardante le modalità per il rilascio dei certificati occorrenti a mutilati o minorati fisici in possesso di patente B, C e D, riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite al noleggio.

È stato anche reintrodotto l'obbligo a decorrere dal 1° luglio 2005 per i maggiorenni sprovvisti di altra patente di guida di conseguire l 'attestato di idoneità per la guida dei ciclomotori.

I successivi commi 2, 5 e 6 attribuiscono carattere di definitività ai provvedimenti di sospensione e revoca della patente per difetto dei problemi psicofisici, emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. In tal modo, i citati provvedimenti potranno essere impugnati solo in via giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il comma 3, lettera a), interviene sull'articolo 125 del Cds, prevedendo che le patenti di guida delle categoria «A» (anche se limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore 125 cc e di potenza massima non superiore a11 kw), «B», «C» e «D», comprese quelle speciali, abilitano anche alla guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità. Conseguentemente, la successiva lettera b) apporta una modifica alla disposizione in materia di guida con patente di categoria diversa da quella prescritta.

Il comma 4 reca modifiche all'articolo 126 del Cds, in materia di durata e conferma della validità della patente di guida, prevedendo, tra l'altro (lettera b) che, in presenza di determinati presupposti, tale conferma possa essere disposta anche dall'autorità diplomatico-consolare. La lettera c) innova la disciplina sanzionatoria vigente in materia di guida con patente scaduta, stabilendo che tale condotta – ferma restando la sanzione pecuniaria già prevista – sia punita con il ritiro della patente e non anche con il fermo e la confisca del veicolo (come dispone, invece, il testo vigente dell'articolo 126, comma 3).

Il comma 7, lettera a), rende possibile, a richiesta, l'immatricolazione di veicoli appartenenti a cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e di veicoli immatricolati in uno Stato dell'Unione Europea ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano un rapporto stabile con il territorio italiano. Con riferimento all'ipotesi di circolazione con carte di circolazione scaduta, la successiva lettera b) esclude l'applicazione della confisca del veicolo nella ipotesi in cui – successivamente all'accertamento – venga rilasciata la carta di circolazione.

È stato introdotto un comma 7-*bis* che prevede per i soggetti muniti di patente militare o di servizio la possibilità di guidare veicoli con targa civile adibiti ai servizi di Stato e un comma *ter* che prevede – sempre a tali fini – l'introduzione di una patente di servizio per soggetti abilitati a compiti di polizia stradale.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di norme di comportamento.

In particolare, il comma 1 inasprisce le sanzioni previste per la circolazione contromano, il comma 2 quelle relative al mancato rispetto delle norme sulla precedenza ed il comma 3 quelle in materia di violazione della segnaletica stradale, prevedendo, tra l'altro, anche la sospensione della patente nell'ipotesi in cui i conducenti siano recidivi nell'attraversare un incrocio con il semaforo rosso.

Sono state, altresì, inasprite le sanzioni per i sorpassi vietati, prevedendo anche in questo caso la sospensione della patente per i casi di recidiva (comma 4).

Il comma 5 reca alcune modifiche alle definizioni relative alle segnalazioni visive elencate dall'articolo 151 del Cds. Tra le novità di maggior rilievo, merita di essere segnalata l'introduzione delle strisce retroriflettenti, delle luci di marcia diurna, delle luci d'angolo e dei proiettori di svolta, in coerenza con la normativa comunitaria.

Il comma 6 ed il comma 7 modificano gli articoli 152 e 153 del Cds, introducendo l'obbligo di accensione delle luci di posizione e dei proiet-

tori anabbaglianti fuori dei centri abitati. Per ciclomotori e motocicli l'uso dei suddetti dispositivi resta obbligatorio anche nei centri abitati. In alternativa, è consentito l'utilizzo delle luci di marcia diurna.

Il comma 8 introduce l'obbligo di tenere il motore del veicolo spento durante la sosta.

È stato introdotto un comma *bis* che prevede la decurtazione di 2 punti per la sosta nelle zone ZTL, nelle aree pedonali, nelle corsie riservate.

Il successivo comma 9 prevede che durante le operazioni di presegnalazione di veicolo fermo con segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera.

È stato altresì introdotto un successivo che specifica più dettagliatamente gli adempimenti del conducente e le caratteristiche dell'indumento.

Quest'ultimo comma rende superfluo il precedente che è rimasto nel testo per un mero errore materiale. Tale aspetto tornerà oggetto di un apposito ordine del giorno.

È stato introdotto un comma 9-*bis* che detta sanzioni più pesanti in tema di trasporto di merci pericolose.

Il comma 10, lettera a), consente il trasporto di un passeggero sui ciclomotori per i quali tale possibilità sia prevista nel certificato di circolazione. La lettera c) inasprisce il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni in materia di trasporto di persone e cose su veicoli a due ruote, consentendo di portare un passeggero sul ciclomotore a condizione che il conducente sia maggiorenne.

Il comma 11, lettera a), estende anche ai passeggeri di ciclomotori l'obbligo di indossare un casco omologato, mentre la lettera b) individua i casi di esenzione da tale obbligo e le lettere c) e f) inaspriscono le sanzioni per le violazioni delle suddette disposizioni, prevedendo altresì il fermo amministrativo del veicolo.

Il comma 12 aumenta le sanzioni pecuniarie previste in caso di violazione delle norme sull'uso delle cinture di sicurezza, prevedendo, altresì, la sospensione della patente in caso di recidiva.

Il successivo comma 13 inasprisce il regime sanzionatorio applicabile in caso di infrazioni alle norme sull'uso delle lenti e di determinati apparecchi durante la guida.

Il comma 14 reca modifiche all'articolo 174 del Cds, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, disponendo un inasprimento delle sanzioni previste per le infrazioni, con previsione, tra l'altro, del ritiro della patente e della carta di circolazione nel caso in cui il conducente non osservi l'intimazione a non proseguire il viaggio prima di aver effettuato il prescritto periodo di riposo.

Quanto sopra in coerenza con il Regolamento CEE n. 3820.

A tale riguardo è da osservare che il testo approvato dalla Camera meriterebbe una integrazione per garantire, attraverso l'immediato ritiro di carta di circolazione e patente, il rispetto dell'intimazione; anche questo aspetto costituirà oggetto del proposto Ordine del Giorno.

Analoghe disposizioni sono recate dal comma 15 con riferimento ai trasporti professionali effettuati con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

Il comma 16 modifica l'articolo 179 del Cds, in materia di disciplina del cronotachigrafo. In particolare, la disposizione estende l'apparato sanzionatorio ai casi di mancato funzionamento del limitatore di velocità nei casi previsti dalle direttive comunitarie e inasprisce il regime sanzionatorio in caso di manomissione del dispositivo, prevedendo la revoca della patente.

Il comma 17 stabilisce che, a partire dal 1º luglio 2004, i conducenti di ciclomotori devono avere con sé, oltre al documento di riconoscimento (già prescritto dalla normativa vigente insieme al certificato di idoneità tecnica del veicolo), anche il certificato di circolazione del veicolo ed il certificato di idoneità alla guida, ove previsto.

Il comma 18 inasprisce il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle norme di comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

Il comma 19, lettera a) riguarda l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile.

Al riguardo, viene prevista un'attenuazione delle sanzioni nell'ipotesi in cui il soggetto che non sia in regola con tale obbligo, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e radiazione del veicolo. La disposizione trova la propria giustificazione nell'esigenza di ridurre i rilevanti oneri a carico dello Stato per le spese di custodia del veicolo sequestrato. La successiva lettera b) disciplina la restituzione del veicolo all'avente diritto nell'ipotesi in cui l'interessato abbia pagato la sanzione in misura ridotta e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

L'articolo 4 reca modifiche alle disposizioni del Cds in materia di illeciti amministrativi e relative sanzioni.

In particolare, il comma 1 lettera a), prevede la possibilità di effettuare la notificazione di una infrazione presso il domicilio dichiarato dall'intestatario del veicolo ai sensi dell'articolo 134, comma 1-*bis*, del Cds, introdotto dal decreto-legge in esame.

La successiva lettera b) dispone che non è necessaria la contestazione immediata dell'infrazione in determinate ipotesi, analiticamente elencate dalla medesima disposizione (impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità, attraversamento di un semaforo indicante la luce rossa, sorpasso vietato, violazioni accertate in assenza del responsabile o con strumenti automatici di rilevazione, violazione delle norme di accesso alle zone a traffico limitato).

La lettera c) prevede che anche i provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente e di sospensione della carta di circolazione possano essere notificati a mezzo degli organi di polizia stradale, dei messi comunali, dei funzionari dell'amministrazione che ha accertato la violazione ovvero a mezzo del servizio postale.

È stata introdotta la lettera c-*bis* che prevede nuove disposizioni per quanto attiene i ricorsi proposti al giudice di pace.

II comma 2 reca modifiche all'articolo 207 del Cds, in materia di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa «EE».

Il comma 3 modifica l'articolo 219 del Cds, in materia di revoca della patente di guida. In particolare, viene ridefinita la procedura per l'adozione dell'ordinanza di revoca, alla quale si attribuisce carattere di definitività e si dispone che il soggetto che abbia subito la revoca non possa conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno.

È stato aggiunto un comma 3-*bis* che prevede da parte del Ministero dei trasporti la presentazione annuale di un programma informativo sulla sicurezza stradale da sottoporre alle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 5 riformula il testo dell'articolo 186 del Cds, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool. La disposizione conferma le norme introdotte dal decreto legislativo n. 9 del 2002 e modificate dal decreto legge n. 121 del 2002 con riferimento ai livelli di tasso alcolemico massimo consentito per i conducenti.

Viene, inoltre, previsto un regime sanzionatorio più rigoroso per i conducenti di autobus di veicoli pesanti, nonché la possibilità di effettuare sia accertamenti preliminari non invasivi, sia accertamenti successivi al verificarsi di incidenti, nel rispetto della riservatezza e dell'integrità fisica delle persone. Qualora il tasso alcolemico accertato sia superiore ai 1,5 grammi per litro, oltre alle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza, si applica, in via cautelare, la sospensione della patente.

L'articolo 6 riformula il testo dell'articolo 187 del Cds, in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti. Anche in tal caso, si prevede la possibilità di effettuare sia accertamenti preliminari non invasivi, sia accertamenti successivi al verificarsi di incidenti, nel rispetto della riservatezza e dell'integrità fisica delle persone.

È stato introdotto un articolo 6-*bis* che prevede il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche in autostrada.

È stato inoltre introdotto un articolo 6-*ter* che per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti prevede comunque un meccanismo di decurtazione in base al quale, raggiunta «quota 20» è inibita – per periodi commisurati all'arco temporale nel quale sono intervenute le violazioni – la guida di veicoli in Italia.

L'articolo 7, comma l, differisce al 1º luglio 2004 l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 9 del 2002, che introduce significative novità in materia di targa e di documenti occorrenti per la circolazione dei ciclomotori. Il differimento si rende necessario in considerazione dell'esigenza di attendere l'emanazione delle norme di attuazione necessarie per disciplinare le nuove procedure di targatura.

Il successivo comma 2 riformula la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilendo che il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato delle patenti di guida, dei certificati di abilitazione alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, sia disciplinato con l'obiettivo della massima semplificazione am-

ministrativa, coinvolgendo non solo le strutture mediche, i Comuni e le autoscuole, ma anche i soggetti di cui alla legge n. 264 del 1991 (consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto).

Il comma 3 reca modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 9 del 2002, in materia di patente a punti.

In particolare, le lettere a) e b) precisano che la decurtazione dei punti della patente avviene non all'atto della violazione accertata, bensì a seguito della comunicazione di essa per via telematica all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Va rilevato che è stata aggiunta una lettera a-*bis* nella quale si prevede che qualora vengano accertate più violazioni non possano in ogni caso essere decurtati più di 15 punti semprechè non si tratti di violazioni per le quali è prevista la sospensione o revoca della patente.

La lettera c) consente ai titolari di patenti «C», «C+E» e «D» e «D+E» che frequentino appositi corsi di aggiornamento, di recuperare 9 punti.

È stata introdotta la lettera c-*bis* che da un lato riduce da tre a due anni il periodo di «buona condotta» che consente di recuperare l'intero punteggio e, dall'altro, introduce l'attribuzione, per chi non commette infrazioni e possiede l'intero ammontare dei punti, di un credito di due punti ogni due anni fino ad un massimo di dieci punti.

II comma 5 differisce al 1º luglio 2004 l'entrata in vigore del comma 13-*bis* dell'articolo 116 del nuovo codice della strada, quale introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 9 del 2002. Tale norma punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria, chiunque, non essendo titolare di patente, guidi ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità.

È stato introdotto un comma 8-*bis* che abroga il comma 5 dell'articolo 327 del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 consentendo così ai minorati alla colonna vertebrale o agli arti di poter – attraverso specifici adattamenti – conseguire o confermare la patente A speciale.

Il comma 9, infine, estende anche alla rilevazione delle violazioni delle disposizioni riguardanti il comportamento durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali la possibilità per gli organi di polizia stradale di utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, il cui uso è già consentito con riferimento alle infrazioni alle norme in materia di limiti di velocità e di sorpasso.

Comma 10 – sono state introdotte modifiche alla tabella dei punteggi.

A tale riguardo è il caso di ricordare che i criteri di delega dettati con la legge n. 85 prevedevano la decurtazione di 10 punti nei casi di immediata sospensione della patente, di 5 punti nei casi di sospensione collegati a recidiva e da 1 a 4 punti per tutti gli altri casi.

Tale criterio si è rivelato massificante per una serie di violazioni (ad es. semaforo rosso) che pur non punite con sospensione di patente sono di notevole pericolosità.

Si è reso dunque necessario – tenuto anche conto che la circostanza che la delega scaduta lo consente – un migliore e più razionale coordina-

mento tra i diversi punteggi. Per quanto riguarda il raddoppio delle decurtazioni per i neo-patentati si è ritenuto preferibile ridurre l'arco temporale previsto da 5 a 3 anni e di fissare la decorrenza al 1º ottobre 2003 ciò per evitare di incidere su *status* già acquisiti e quindi di incorrere in possibili eccezioni di costituzionalità.

Si rappresenta infine la necessità di affrontare e risolvere alcune incongruenze che, a causa della vastità della materia e della complessa articolazione del testo del Cds integrato e modificato con il decreto legge, sono presenti nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Si tratta di alcuni errori materiali e di alcune precisazioni necessarie per evitare difficoltà applicative da parte delle forze dell'ordine preposte ai controlli e possibili contestazioni da parte dell'utenza.

In proposito si proporrà la emanazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ed in particolare i Ministeri competenti ad attivarsi attraverso disposizioni amministrative, ove possibile, ovvero a proporre le necessarie modifiche da inserire in un provvedimento di legge di settore *in itinere*.

Sen. MENARDI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	DDL n. 2402, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147. Em. 8.100 (testo 2)/7, Stiffoni	168	167	008	028	131	084	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0452 del 29-07-2003 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGONI SERGIO	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	
BAIO DOSSI EMANUELA	C	
BALBONI ALBERTO	M	
BALDINI MASSIMO	M	
BARELLI PAOLO	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	M	
BASSO MARCELLO	C	
BATTISTI ALESSANDRO	C	
BEDIN TINO	A	
BERGAMO UGO	C	
BETTA MAURO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	
BONAVITA MASSIMO	C	
BOREA LEONZIO	C	
BOSCETTO GABRIELE	C	
BOSI FRANCESCO	M	
BRIGNONE GUIDO	M	
BRUNALE GIOVANNI	C	
BRUTTI PAOLO	C	
CADDEO ROSSANO	C	
CALLEGARO LUCIANO	C	
CALVI GUIDO	C	
CAMBER GIULIO	C	
CAMBURSANO RENATO	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	

Seduta N. 0452 del 29-07-2003 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CARRARA VALERIO	F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	
CASTELLI ROBERTO	M	
CAVALLARO MARIO	F	
CENTARO ROBERTO	C	
CHERCHI PIETRO	C	
CHINCARINI UMBERTO	F	
CHIRILLI FRANCESCO	C	
CHIUSOLI FRANCO	A	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	
COMINCIOLI ROMANO	C	
COMPAGNA LUIGI	C	
CONSOLO GIUSEPPE	C	
CONTESTABILE DOMENICO	C	
COSSIGA FRANCESCO	M	
COSTA ROSARIO GIORGIO	M	
COVIELLO ROMUALDO	C	
CREMA GIOVANNI	C	
CURSI CESARE	M	
CUTRUFO MAURO	C	
D'ALI' ANTONIO	M	
D'AMICO NATALE	C	
DANIELI FRANCO	C	
DANIELI PAOLO	F	
DANZI CORRADO	C	
DATO CINZIA	C	
DEBENEDETTI FRANCO	C	
DE CORATO RICCARDO	M	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	
DELL'UTRI MARCELLO	M	
DE PAOLI ELIDIO	A	

Seduta N. 0452 del 29-07-2003 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DE PETRIS LOREDANA	A	
DETTORI BRUNO	C	
DE ZULUETA CAYETANA	A	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	C	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	C	
DONATI ANNA	A	
EUFEMI MAURIZIO	C	
FABBRI LUIGI	C	
FALCIER LUCIANO	C	
FASOLINO GAETANO	C	
FASSONE ELVIO	C	
FAVARO GIAN PIETRO	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	
FISICHELLA DOMENICO	C	
FLORINO MICHELE	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	
FORLANI ALESSANDRO	M	
FORTE MICHELE	C	
FRANCO PAOLO	F	
GABURRO GIUSEPPE	A	
GAGLIONE ANTONIO	C	
GASBARRI MARIO	C	
GENTILE ANTONIO	C	
GIARETTA PAOLO	C	
GIRFATTI ANTONIO	C	
GIULIANO PASQUALE	C	
GRECO MARIO	C	
GRILLO LUIGI	C	
GRILLOTTI LAMBERTO	A	

Seduta N. 0452 del 29-07-2003 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GUASTI VITTORIO	C	
GUBERT RENZO	F	
GUBETTI FURIO	C	
GUERZONI LUCIANO	C	
IANNUZZI RAFFAELE	M	
IERVOLINO ANTONIO	C	
IZZO COSIMO	C	
KOFLER ALOIS	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LONGHI ALEANDRO	C	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	
MAGNALBO' LUCIANO	C	
MALAN LUCIO	C	
MANCINO NICOLA	C	
MANFREDI LUIGI	C	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	F	
MANZELLA ANDREA	C	
MANZIONE ROBERTO	C	
MARITATI ALBERTO	C	
MELELEO SALVATORE	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	
MICHELINI RENZO	F	
MINARDO RICCARDO	C	
MODICA LUCIANO	C	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	
MONTALBANO ACCURSIO	C	
MONTICONE ALBERTO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	
MORO FRANCESCO	F	
MORRA CARMELO	C	

Seduta N. 0452 del 29-07-2003 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MULAS GIUSEPPE	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	
NESSA PASQUALE	C	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	M	
NOVI EMIDDIO	C	
OGNIBENE LIBORIO	C	
PALOMBO MARIO	M	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	
PASTORE ANDREA	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	F	
PEDRIZZI RICCARDO	M	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	
PERA MARCELLO	P	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PESSINA VITTORIO	C	
PETERLINI OSKAR	F	
PETRINI PIERLUIGI	C	
PIANETTA ENRICO	M	
PIATTI GIANCARLO	C	
PICCIONI LORENZO	C	
PILONI ORNELLA	C	
PIROVANO ETTORE	F	
PIZZINATO ANTONIO	C	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	
PROVERA FIORELLO	F	
RAGNO SALVATORE	C	
RIZZI ENRICO	C	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	
RONCONI MAURIZIO	C	
SALINI ROCCO	C	
SALZANO FRANCESCO	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	

Seduta N. 0452 del 29-07-2003 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	
SAPORITO LEARCO	M	
SCALERA GIUSEPPE	F	
SCARABOSIO ALDO	M	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	
SCOTTI LUIGI	C	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO CALOGERO	C	
SODANO TOMMASO	C	
STANISCI ROSA	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	
TAROLLI IVO	C	
TESSITORE FULVIO	C	
TIRELLI FRANCESCO	F	
TOFANI ORESTE	C	
TOGNI LIVIO	F	
TOIA PATRIZIA	C	
TOMASSINI ANTONIO	C	
TONINI GIORGIO	C	
TRAVAGLIA SERGIO	C	
TREMATERRA GINO	C	
TUNIS GIANFRANCO	C	
TURCI LANFRANCO	C	
TURRONI SAURO	F	
VALLONE GIUSEPPE	C	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	C	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	
VIVIANI LUIGI	C	
VIZZINI CARLO	C	

Seduta N. 0452 del 29-07-2003 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ZANOLETTI TOMASO	C	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	C	
ZICCONE GUIDO	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	

Commissione parlamentare consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 28 luglio 2003, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa il deputato Lorenzo Montecuollo, in sostituzione del deputato Nerio Nesi, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Dep. PEPE Mario, SAPONARA Michele, LICASTRO SCARDINO Simonetta, NAPOLI Osvaldo, COLASIO Andrea, SARDELLI Luciano Mario, LAZZARI Luigi, BRUSCO Francesco, TARANTIN Giuseppe, RIZZI Cesare, LEONE Anna Maria, LORUSSO Antonio, LAMORTE Donato, RICCIUTI Riccardo, SANTORI Angelo, ORICCHIO Antonio
Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441)
(presentato in data **28/07/03**)
C.1447 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.1992);

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 22 e 24 luglio 2003, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di tre sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare (*Doc*. VII, n. 90). Sentenza n. 262 del 3 luglio 2003. Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente;

dell'articolo 4, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, della legge della regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 (*Doc*. VII, n. 91). Sentenza n. 274 dell'8 luglio 2003. Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 11ª Commissione permanente;

dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), nella parte in cui non

prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (*Doc*. VII, n. 92). Sentenza n. 275 dell'8 luglio 2003. Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 12ª Commissione permanente.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BATTAFARANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il giorno 16 luglio 2003 il Consiglio di amministrazione dello IUSM (Istituto Universitario di Scienze Motorie) decideva l'allontanamento di otto docenti dall'Istituzione in oggetto, con pretestuose motivazioni di bilancio e non certo per motivi di programmazione didattica o di rendimento o non gradimento da parte degli studenti;

tale decisione ha interessato i docenti che maggiormente si sono impegnati nel condurre la legittima iniziativa legale contro lo IUSM per non avere questo ottemperato a quanto loro dovuto in termini di arretrati per stipendi, da anni del resto non adeguati a quanto previsto dalle normative in vigore, in violazione dei diritti di ogni lavoratore, anche se universitario;

la decisione in oggetto, oltre a riguardare i docenti più impegnati su questo fronte, giunge appena dopo la nomina del giudice *ad acta* per la liquidazione delle somme dovute. La coincidenza di tale scelta con il momento di latente conflittualità creatosi a seguito della vittoria ottenuta dagli interessati davanti al Giudice amministrativo (Tar del Lazio e Consiglio di Stato) si potrebbe configurare come grave atto persecutorio;

a prescindere dalla impossibilità giuridica di tale provvedimento, che rimanda i docenti in oggetto alle scuole di provenienza, ingiustificatamente e contro ogni interesse della didattica, si precisa anche che i docenti in oggetto si trovano, nei confronti dello IUSM, nella seguente situazione:

oltre trenta anni di carriera universitaria sia presso gli ISEF che presso lo IUSM;

un concorso vinto presso la precedente istituzione universitaria denominata ISEF (oggi IUSM) per la titolarità degli attuali incarichi di insegnamento;

una opzione per il passaggio dall'ISEF all'attuale IUSM con mantenimento delle funzioni e dello stipendio, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998;

quanto detto evidenzia gravi danni materiali ed esistenziali, deliberatamente causati dal Consiglio di amministrazione e dal Senato Accademico (senza ascoltare il Consiglio di Facoltà per la necessaria programma-

zione didattica), e di seguito meglio specificati. Occorre inoltre tenere presente che la disponibilità delle cattedre per l'insegnamento nelle scuole è una variabile annuale, per cui la richiesta delle stesse va inoltrata vari mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico;

attualmente, le cattedre dei docenti *ex* art. 5 del decreto legislativo n. 178/1998 sono ormai da anni occupate da altri insegnanti di ruolo di educazione fisica, per cui l'ufficio addetto del Provveditorato agli Studi deve avere un adeguato tempo a disposizione per reperire le cattedre disponibili. Alla data odierna non è possibile sapere dove i suddetti docenti saranno assegnati;

conseguentemente lo IUSM, a causa della decisione assunta, non consente ai docenti in oggetto di godere di alcun diritto, nemmeno quello di espletare le necessarie pratiche per ottenere il trattamento di quiescenza, per avvenuta scadenza dei termini,

l'interrogante chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare a fronte della situazione sopradescritta.

(4-05101)

TOFANI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che il 1º novembre 2002 è stata realizzata la cessione dei due stabilimenti di Frosinone e Maddaloni da Alcatel a MF Componenti (Alcatel);

che in data 1º giugno 2003 è stata ufficializzata la vendita dei suddetti stabilimenti a Teleinvest-S.p.a. da MF Componenti;

che il 23 luglio 2003 MF Componenti ha notificato l'ulteriore cessione di ramo d'azienda del solo stabilimento di Frosinone a CST S.p.a., azienda di circuiti stampanti con 60 dipendenti, ubicata a Trezzo sull'Adda (Milano) e con un nuovo stabilimento con 30 dipendenti, in fase di avvio, a Venturina (Livorno);

che, da notizie assunte dallo scrivente, sembrerebbe che ad oggi non sia ancora intervenuta la ratifica della vendita da MF Componenti a Teleinvest, e che manchino un piano industriale e garanzie adeguate da parte di Alcatel,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la vendita dello stabilimento di Frosinone sia finalizzata al trasferimento delle attività del sito medesimo a Livorno;

se non ritenga di verificare la legittimità delle cessioni sopra citate.

(4-05102)

ANGIUS, DI GIROLAMO. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che il 30 maggio 2002 i firmatari hanno già presentato una interrogazione parlamentare (4-02278), rivolta al Ministro dell'interno, sul caso sulla ditta I.C.I. di Alviano e sulla scoperta, in seguito a un'operazione di polizia, di due cave di rifiuti tossici pericolosi, una a Graffignano, in provincia di Viterbo, e una ad Alviano, in provincia di Terni, causa di grave

rischio di inquinamento ambientale delle sorgenti di Ramici e del fiume Tevere. Tale operazione portò alla denuncia di 60 persone cui è stato contestato il delitto di associazione per delinquere;

che la ditta I.C.I., oltre all'attività estrattiva a cielo aperto di materiali inerti in località Ramici (oggetto delle interrogazioni di cui sopra), è titolare di un impianto ad Alviano, in località Carpineto, per la produzione di manufatti in calcestruzzo, da realizzare con calcestruzzi ai quali vengono aggiunte materie di recupero da cicli produttivi;

che la ditta I.C.I. ha utilizzato la cosiddetta procedura semplificata, prevista dal decreto legislativo n. 22/97 (cosidetto «decreto Ronchi») sui rifiuti e dal relativo decreto attuativo (decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998), per ottenere l'autorizzazione al recupero di rifiuti non pericolosi, da utilizzare tanto nelle operazioni di ritombamento dell'attività estrattiva quanto nell'impianto produttivo dei manufatti per l'edilizia;

considerato che:

su richiesta della provincia di Terni, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) dell'Umbria ha effettuato delle analisi sul materiale presente nell'impianto della ditta I.C.I. situato in località Carpineto, analisi che hanno evidenziato, nel materiale analizzato, la presenza di una concentrazione di metalli pesanti superiore a quanto consentito e previsto relativamente alle tipologie di rifiuti per cui la ditta è stata autorizzata con procedura semplificata;

si tratta in particolare di percentuali enormemente superiori, rispetto a quelle previste dalla legge, di cadmio, mercurio, uranio e arsenico;

l'Arpa ha inviato i risultati delle analisi a Provincia, Prefettura, Commissione d'inchiesta della regione Umbria e comune di Alviano;

la Provincia, in qualità di ente responsabile del controllo sui rifiuti, ha inviato una diffida all'azienda I.C.I., come prevede il «decreto Ronchi», per il superamento delle concentrazioni di metalli pesanti previste per i materiali per cui è autorizzata. Copia della diffida è stata inviata alla Procura della repubblica di Terni;

considerato inoltre che l'Arpa, su richiesta dei cittadini e di alcuni proprietari dei terreni, sta ultimando i riscontri analitici in merito alla qualità dei materiali fuoriusciti dall'impianto produttivo in seguito a un violento temporale occorso nel giugno 2002;

considerato infine che il Ministro dell'interno, rispondendo il 4 giugno 2002 a un'interrogazione presentata alla Camera dall'onorevole Katia Belillo, ha dichiarato che la suddetta ditta I.C.I non sarebbe in condizioni di operare, in quanto sprovvista delle necessarie autorizzazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali richieste della Procura di Viterbo, delle quali hanno parlato i giornali locali, sulla provenienza e la natura dei rifiuti utilizzati per la produzione di calcestruzzi e di manufatti per l'edilizia, nonché per il ritombamento di alcune

cave della zona, in particolare quella sita in località Ramici, che faccia seguito all'inchiesta dei NOE del dicembre 2000;

se tali inchieste investano solo i responsabili della ditta I.C.I. o riguardino anche l'eventuale responsabilità penale di alcuni laboratori, che avrebbero prodotto false certificazioni sulla natura del materiale utilizzato ad Alviano;

se sia a conoscenza di ulteriori elementi che possano suffragare eventuali interventi a tutela della salute pubblica, proprio in seguito a quanto riscontrato dalle analisi dell'Arpa, e anche a fronte dell'inerzia del sindaco di Alviano, dimostrata tanto nel caso della cava posta sotto sequestro dai NOE, quanto nel caso della fuoriuscita dei rifiuti;

quali iniziative il Ministero abbia intrapreso per rendere nota la sua posizione, secondo la quale l'I.C.I. non sarebbe in condizioni di operare in quanto sprovvista delle necessarie autorizzazioni, alla regione Umbria, competente per l'autorizzazione degli impianti ai fini delle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88, e alla provincia di Terni, competente per l'autorizzazione al riutilizzo dei rifiuti ai sensi del «decreto Ronchi».

(4-05103)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 448ª seduta pubblica del 23 luglio 2003, a pagina 114, all'emendamento 5.100 (testo 2), alla sesta riga, capoverso 3-*bis*, le parole: «di cui al secondo periodo» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 451ª seduta pubblica, del 28 luglio 2003, a pagina 43, il quarto capoverso dell'intervento del senatore Marino deve essere sostituito dal seguente:

«Prefetto e questore, in quanto servitori dello Stato – non vi è alcun dubbio su questo – possono essere ritenuti punti di riferimento di quanti si muovono contro le scelte delle altre amministrazioni pubbliche, ma essi debbono prendere le distanze da simili rivendicazioni.».